



REGOLAMENTO

FONDO PENSIONE APERTO IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

(iscritto nell'Albo dei Fondi Pensione in data 16/12/1998 al n. 46)

FONDO PENSIONE APERTO RISPARMIO & PREVIDENZA

INDICE

TITOLO I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1: Denominazione	pag. 3
ART. 2: Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività	pag. 3
ART. 3: Scopo	pag. 3

TITOLO II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART. 4: Regime della forma pensionistica	pag. 3
ART. 5: Destinatari	pag. 3
ART. 6: Scelte di investimento	pag. 3
ART. 7: Gestione degli investimenti	pag. 4
ART. 8: Spese	pag. 6

TITOLO III - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

ART. 9: Contribuzione	pag. 6
ART. 10: Determinazione della posizione individuale	pag. 7
ART. 11: Prestazioni pensionistiche	pag. 7
ART. 12: Erogazione della rendita	pag. 7
ART. 13: Trasferimento e riscatto della posizione individuale	pag. 8
ART. 14: Anticipazioni	pag. 8
ART. 15: Prestazioni assicurative accessorie	pag. 9

TITOLO IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

ART. 16: Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	pag. 9
ART. 17: Banca depositaria	pag. 9
ART. 18: Responsabile	pag. 10
ART. 19: Organismo di sorveglianza	pag. 10
ART. 20: Conflitti di interesse	pag. 10
ART. 21: Scritture contabili	pag. 10

TITOLO V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 22: Modalità di adesione	pag. 10
ART. 23: Trasparenza nei confronti degli aderenti	pag. 10
ART. 24: Comunicazioni e reclami	pag. 11

TITOLO VI - NORME FINALI

ART. 25: Modifiche al Regolamento	pag. 11
ART. 26: Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo	pag. 11
ART. 27: Cessione del Fondo	pag. 11
ART. 28: Rinvio	pag. 11

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di Responsabile pag. 12

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza pag. 14

99

ALLEGATO 3

Condizioni e modalità di erogazione delle rendite pag. 16

ALLEGATO 4

Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie pag. 44

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. Il "Fondo Pensione Aperto Risparmio & Previdenza", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

ART. 2 - ISTITUZIONE DEL FONDO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. La "Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa", di seguito definita "compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal giorno 1 luglio 2015.
2. Il Fondo è stato istituito da Risparmio & Previdenza S.p.A., giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'ISVAP, con provvedimento del 29 luglio 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Verona, presso la sede della compagnia.

ART. 3 - SCOPO

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

ART. 4 - REGIME DELLA FORMA PENSIONISTICA

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

ART. 5 - DESTINATARI

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

ART. 6 - SCELTE DI INVESTIMENTO

1. Il Fondo è articolato in n. 4 comparti, come di seguito specificati:
 - A) "Bilanciato Prudente"
 - B) "Bilanciato Globale"
 - C) "Etico"
 - D) "Garantito". Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle

nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

ART. 7 - GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 del Decreto l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

A) "Bilanciato Prudente"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la rivalutazione del patrimonio nel medio periodo in condizioni di rischio limitato.
- b) Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in titoli di debito, con un rating minimo pari a "BB" (secondo la classificazione di Standard & Poor's) o equivalente. La posizione in titoli di capitale non può superare il 20% del patrimonio del comparto. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 20% del patrimonio del comparto.
- c) Le risorse del comparto non possono essere investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi.

B) "Bilanciato globale"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la rivalutazione del patrimonio nel medio-lungo termine in condizioni di rischio medio-alto.
- b) Il patrimonio del comparto è investito in titoli di debito e in titoli di capitale. La posizione in titoli di debito non può superare l'80% del patrimonio del comparto, né essere inferiore al 60% del medesimo. La posizione in titoli di capitale non può superare il 40% del patrimonio del comparto, né essere inferiore al 20% del medesimo. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 30% del patrimonio del comparto.
- c) Le quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi non possono superare il 10% del patrimonio del comparto, nonché il 25% del capitale del fondo chiuso.
- d) Le quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi non possono superare il 5% del patrimonio del comparto, nonché il 25% del capitale del fondo chiuso.

C) "Etico"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la rivalutazione del patrimonio nel medio termine in condizioni di rischio medio-basso.
- b) Il patrimonio del comparto è investito in titoli di debito e in titoli di capitale. La posizione in titoli di debito può raggiungere il 100% del patrimonio del comparto e non può essere inferiore al 70% del medesimo. La posizione in titoli di capitale non può superare il 30% del patrimonio del comparto. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 20% del patrimonio del comparto.
- c) Gli emittenti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del comparto sono selezionati, secondo la valutazione della compagnia, sulla base dei criteri etici positivi e negativi di seguito descritti.
 - Criteri positivi: adozione di politiche e comportamenti volti a tutelare i diritti dell'uomo di qualunque razza, nazionalità, religione e sesso; a dirimere situazioni di conflitto e creare le condizioni per un dialogo stabile pacifico fra i popoli; a favorire interventi umanitari a sostegno di Paesi non sviluppati o colpiti da guerre o catastrofi naturali; a tutelare l'ambiente; a promuovere attività e progetti che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita; a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 - Criteri negativi: adozione di politiche oppressive, o di discriminazione per razza, sesso, religione o nazionalità o, comunque, di violazione delle libertà fondamentali; coinvolgimento in azioni militari non condotte sotto l'egida di organizzazioni sovranazionali; svolgimento di attività di fabbricazione o

di commercio di alcolici, tabacco o di prodotti lesivi della dignità dell'uomo e della sua salute; produzione o realizzazione di impianti per l'energia nucleare; promozione o esercizio del gioco d'azzardo.

- d) Nel caso in cui circostanze o notizie dovessero comportare una variazione di giudizio su un emittente, evidenziandone il mancato rispetto di criteri positivi o l'adozione di comportamenti rientranti fra quelli elencati nei criteri negativi, la compagnia provvederà ad alienare gli strumenti finanziari emessi da tale emittente nel più breve tempo possibile, tenuto conto dell'interesse degli aderenti.
- e) Il patrimonio del comparto può essere investito in quote di OICR, a condizione che adottino una politica di investimento compatibile con i criteri descritti al precedente punto c). Tali OICR possono anche prevedere la destinazione di un contributo annuale ad Enti e/o Associazioni che perseguono iniziative benefiche.
- f) Le risorse del comparto non possono essere investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi.

D) "Garantito"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la realizzazione con elevata probabilità di rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.
- b) Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in titoli di debito con un rating non inferiore al livello BBB- (*investment grade*) secondo la classificazione di Standard & Poor's (in mancanza di valutazione da parte di tale agenzia, si farà riferimento ad un livello di rating equivalente di altra primaria agenzia). La posizione in titoli di capitale non può superare il 20% del patrimonio del comparto. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 10% del patrimonio del comparto.
- c) Le risorse del comparto non possono essere investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi.
- d) L'adesione al comparto denominato "Garantito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
- e) L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del tasso – su base annua – indicato nella tabella sotto riportata, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimento da altro comparto o altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Tasso minimo garantito	Data di adesione
2%	fino al 28 novembre 2014
1,75%	dal 29 novembre 2014 al 30 marzo 2015
1,50%	dal 31 marzo 2015 al 29 giugno 2015
1%	dal 30 giugno 2015

- f) Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'articolo 10 comma 2.
- g) Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'articolo 11;
 - riscatto per decesso di cui all'articolo 13 comma 4;
 - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo di cui all'articolo 13 comma 2 lettera c);
 - riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera c);
 - riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi di cui all'articolo 13 comma 2 lettera b);
 - riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria di cui all'articolo 13 comma 2 lettera b);
 - anticipazione per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche di cui all'articolo 14 comma 1 lettera a);
 - trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo, ai sensi dell'articolo 26.
6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'articolo 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.
7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

ART. 8 - SPESE

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 50,00;
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 18,00 euro, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incide sul comparto:** una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale e pari alla percentuale del patrimonio su base annua di seguito indicata per ciascun comparto:
 - "Bilanciato Prudente": 1% ;
 - "Bilanciato globale": 1,30%;
 - "Etico": 1,30%;
 - "Garantito": 1,20%.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salvo diversa decisione della compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
 - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 3.
 - d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 4.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
 3. Sono a carico della compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.
 4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

ART. 9 - CONTRIBUZIONE

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

ART. 10 - DETERMINAZIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma I, lettera a) e lettera b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

ART. 11 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

ART. 12 - EROGAZIONE DELLA RENDITA

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita con restituzione del montante residuo in caso di decesso dell'aderente: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e, al momento del suo decesso, la Compagnia riconosce al beneficiario designato un importo pari alla differenza, se positiva, tra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già corrisposte.
3. Nell'allegato n. 3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

ART. 13 - TRASFERIMENTO E RISCOATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'art. 11;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

ART. 14 - ANTICIPAZIONI

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risa-

- namento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

ART. 15 - PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni assicurative accessorie, ad una delle quali l'aderente può accedere corrispondendo il relativo premio:
 - a) assicurazione per il caso di morte;
 - b) assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

ART. 16 - SEPARATEZZA PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.
4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

ART. 17 - BANCA DEPOSITARIA

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata a **RBC Investor Services Bank S.A.** (in breve: "RBC"), di seguito "banca depositaria", con sede legale in Lussemburgo e succursale a Milano.
2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.

3. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

ART. 18 - RESPONSABILE

1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

ART. 19 - ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n. 2.

ART. 20 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

ART. 21 - SCRITTURE CONTABILI

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

ART. 22 - MODALITÀ DI ADESIONE

1. L'adesione è preceduta dalla consegna della Sezione I – Informazioni chiave per l'Aderente, del documento "La mia pensione complementare" e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

ART. 23 - TRASPARENZA NEI CONFRONTI DEGLI ADERENTI

1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati con eventuale recupero delle spese.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

ART. 24 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

1. La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI - NORME FINALI

ART. 25 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 26.

ART. 26 - TRASFERIMENTO IN CASO DI MODIFICHE PEGGIORATIVE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E DI MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE DEL FONDO

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.
2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

ART. 27 - CESSIONI DEL FONDO

1. Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

ART. 28 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATI

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di Responsabile.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'organismo di sorveglianza.

ALLEGATO 3

Condizioni e modalità di erogazione delle rendite.

ALLEGATO 4

Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie.

ALLEGATO 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

ART. 1 - NOMINA E CESSAZIONE DELL'INCARICO

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa", di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

ART. 2 - REQUISITI E INCOMPATIBILITÀ

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

ART. 3 - DECADENZA

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

ART. 4 - RETRIBUZIONE

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

ART. 5 - AUTONOMIA DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

ART. 6 - DOVERI DEL RESPONSABILE

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) **vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) la separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
 - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

ART. 7 - RAPPORTI CON LA COVIP

1. Il Responsabile:

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

ART. 2 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

ART. 3 - DESIGNAZIONE E DURATA DELL'INCARICO DEI COMPONENTI

1. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la compagnia designa liberamente i propri componenti, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la compagnia, almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la compagnia si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.
6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.

ART. 4 - REQUISITI PER L'ASSUNZIONE DELL'INCARICO E DECADENZA

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

ART. 5 - REMUNERAZIONE

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo, salvo diversa decisione della compagnia. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla compagnia né sul Fondo.

ART. 6 - COMPITI DELL'ORGANISMO

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art. 7 dell'Allegato n. 1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla compagnia.

3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce, inoltre, ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

ART. 7 - MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della compagnia.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

ALLEGATO 3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

ART. 1 - PRESTAZIONI IN FORMA DI RENDITA

1. Ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, la compagnia garantisce all'aderente la corresponsione di una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile, impiegando quale premio unico il montante contributivo maturato in capo all'iscritto, integrato dalla eventuale garanzia di risultato e al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'iscritto stesso.
2. In alternativa alla rendita di cui al comma 1., su esplicita opzione dell'aderente, la compagnia garantisce:
 - una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile reversibile, corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita annua certa e successivamente annua vitalizia rivalutabile, corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile con restituzione, in caso di decesso dell'Aderente, del montante residuo – pari alla differenza, se positiva, tra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già corrisposte – al beneficiario designato.
3. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento del premio.
4. L'aderente si impegna a comunicare alla compagnia:
 - la rateazione prescelta;
 - la forma di rendita, di cui al precedente comma 2., eventualmente scelta in alternativa a quella indicata nel comma 1.;

- i dati anagrafici dell'eventuale reversionario;
 - la quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
5. La compagnia si riserva di richiedere con cadenza non inferiore all'anno il certificato di esistenza in vita dell'avente diritto.
 6. Le rendite di cui al presente articolo non ammettono valore di riscatto.

ART. 2 - PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. La liquidazione delle rendite avverrà, a scelta dell'aderente, in rate mensili, trimestrali, semestrali ovvero in un unico importo complessivo annuo, in via posticipata.
2. Il pagamento della rendita sarà effettuato a mezzo bonifico bancario.
3. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1.

ART. 3 - MODALITÀ E MISURA DELL'ADEGUAMENTO DELLA RENDITA

1. Ad ogni anniversario della decorrenza della rendita, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti da una Gestione interna separata (di seguito: Gestione) nella misura e con le modalità di seguito indicate.
2. Il nome della Gestione viene comunicata all'iscritto prima dell'avvio dell'erogazione della prestazione pensionistica.
3. La compagnia calcola mensilmente il rendimento annuo della Gestione, determinato con i criteri indicati nel Regolamento della Gestione stessa, riportato di seguito.
4. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il secondo mese precedente a quello di ricorrenza.
5. La misura annua di rivalutazione si ottiene
 - moltiplicando il rendimento annuo realizzato dalla Gestione, come stabilito al punto 3 del Regolamento della Gestione, per un'aliquota di partecipazione non inferiore al 90%;
 - sottraendo il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura dell'1%, e già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione;
 - scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito di interesse.
6. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione ottenuta ai sensi del precedente comma 5 per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
7. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione.

ART. 4 - COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN RENDITA

1. Nelle tabelle riportate in allegato sono indicati i coefficienti della rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in via posticipata.
2. In allegato sono anche indicati i caricamenti applicati e le basi demografiche e finanziarie adottate.
3. I coefficienti di trasformazione non riportati in allegato sono disponibili presso la sede della compagnia.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "RI.SPE.VI."

- 1) Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI.". La gestione "RI.SPE.VI." è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
- 2) La valuta di denominazione della gestione "RI.SPE.VI." è in Euro.
- 3) Il rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
- 4) Obiettivi e politiche di investimento:
 - a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
 - aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
 - valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti. Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto. Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
 - b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
 - c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;

- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
- L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- 5) La gestione "RI.SPE.VI." è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "RI.SPE.VI." non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
- 6) Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "RI.SPE.VI..".
- 7) Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- 8) Sulla gestione "RI.SPE.VI." possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- 9) Il rendimento della gestione "RI.SPE.VI." beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- 10) Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "RI.SPE.VI." nello stesso periodo.
 Nel risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "RI.SPE.VI.", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
 Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
 Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "RI.SPE.VI." e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "RI.SPE.VI." per i beni già di proprietà della Compagnia.
 Per valore medio della gestione "RI.SPE.VI." si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "RI.SPE.VI..".
 La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "RI.SPE.VI." ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI..".
 L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.
 Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
- 11) È ammessa la possibilità di fusione della gestione "RI.SPE.VI." con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
 - b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
 - c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
 - d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
 - e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
 - f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione "RI.SPE.VI." in senso meno favorevole ai Contraenti;
 - g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione "RI.SPE.VI." circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

- 12) La gestione "RI.SPE.VI." è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione "RI.SPE.VI." al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "RI.SPE.VI.", il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

- 13) Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

1. Le tabelle A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2 ed E1 di seguito riportate indicano il valore, distinto in base al sesso e all'età raggiunta dall'aderente – e, in caso, dal reversionario – all'atto della conversione, di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, ottenibile con un montante netto investito pari a Euro 1.000.
2. In particolare, le tabelle A1, B1, B2 ed E1 indicano il valore di una rendita annua posticipata corrisposta in un'unica rata annuale, ovvero in rate semestrali, trimestrali o mensili; le tabelle C1, C2, D1 e D2, invece, indicano il valore di una rendita annua posticipata, corrisposta in un'unica rata annuale.
3. Il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato quale premio unico, al netto delle imposte sul premio dovute per legge, per il coefficiente relativo al sesso e all'età dell'assicurato – e, in caso, del reversionario – e alla rateazione prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario, utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza del sesso e dell'anno di nascita dell'assicurato.

MASCHI		FEMMINE	
Anno di nascita	Shift	Anno di nascita	Shift
Fino al 1925	3	Fino al 1927	3
Dal 1926 al 1938	2	Dal 1928 al 1940	2
Dal 1939 al 1947	1	Dal 1941 al 1949	1
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0
Dal 1961 al 1970	- 1	Dal 1963 al 1972	- 1
Oltre il 1970	- 2	Oltre il 1972	- 2

4. Il tasso annuo minimo garantito di interesse utilizzato per calcolare i valori di conversione è pari all'1%.
5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55, proiettata e selezionata per impegni immediati, differenziata per sesso, con regola di *age shifting* differenziata per sesso.
6. Il caricamento implicito nei valori di rendita è pari all'1,25% del montante contributivo netto che viene convertito.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

1. Le tabelle A2, B3, B4, C3, D3 ed E2 di seguito riportate indicano il valore, distinto in base all'età raggiunta dall'aderente – e, in caso, dal reversionario – all'atto della conversione, di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, ottenibile con un montante netto investito pari a Euro 1.000.
2. In particolare, le tabelle A2, B3, B4 ed E2 indicano il valore di una rendita annua posticipata corrisposta in un'unica rata annuale, ovvero in rate semestrali, trimestrali o mensili; le tabelle C3 e D3, invece, indicano il valore di una rendita annua posticipata, corrisposta in un'unica rata annuale.
3. Il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato quale premio unico, al netto delle imposte sul premio dovute per legge, per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato – e, in caso, del reversionario – e alla rateazione prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario, utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'anno di nascita dell'assicurato.

Anno di nascita	Shift
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1940	2
Dal 1941 al 1949	1
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	- 1
Dal 1973	- 2

4. Il tasso annuo minimo garantito di interesse utilizzato per calcolare i valori di conversione è pari all'1%.
5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55 F per impegni immediati con regola di *age shifting*.
6. Il caricamento implicito nei valori di rendita è pari all'1,25% del montante contributivo netto che viene convertito.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

1. Le tabelle A3, B5, B6, C4, D4 ed E3 di seguito riportate indicano il valore, distinto in base all'età raggiunta dall'aderente – e, in caso, dal reversionario – all'atto della conversione, di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, ottenibile con un montante netto investito pari a Euro 1.000.
2. In particolare, le tabelle A3, B5, B6 ed E3 indicano il valore di una rendita annua posticipata corrisposta in un'unica rata annuale, ovvero in rate semestrali, trimestrali o mensili; le tabelle C4 e D4, invece, indicano il valore di una rendita annua posticipata, corrisposta in un'unica rata annuale.
3. Il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato quale premio unico, al netto delle imposte sul premio dovute per legge, per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato – e, in caso, del reversionario – e alla rateazione prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario, utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (*shift*) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'anno di nascita dell'assicurato.

Anno di nascita	Shift
Dal 1941 al 1949	2
Dal 1950 al 1957	1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1976	-1
Dal 1977 al 1986	-2
Dal 1987 al 1996	-3
Dal 1997 al 2007	-4
Dal 2008 al 2018	-5
Dal 2019 al 2020	-6
Dal 2021	-7

4. Il tasso annuo minimo garantito di interesse utilizzato per calcolare i valori di conversione è pari all'1%.
5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola A62D (100% femmine) per impegni differiti con regola di *age shifting*.
6. Il caricamento implicito nei valori di rendita è pari all'1,25% del montante contributivo netto che viene convertito.

ALLEGATO 3 - TABELLA A1

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE NON REVERSIBILE
PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE ANNUALE		RATEAZIONE SEMESTRALE		RATEAZIONE TRIMESTRALE		RATEAZIONE MENSILE	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
50	33,38	30,75	33,10	30,51	32,96	30,40	32,87	30,32
51	34,15	31,38	33,85	31,13	33,71	31,01	33,61	30,93
52	34,96	32,04	34,65	31,79	34,50	31,66	34,40	31,57
53	35,81	32,74	35,49	32,47	35,33	32,34	35,23	32,25
54	36,71	33,47	36,37	33,19	36,21	33,05	36,10	32,96
55	37,67	34,24	37,31	33,95	37,13	33,80	37,02	33,70
56	38,67	35,05	38,30	34,74	38,11	34,59	37,99	34,49
57	39,74	35,91	39,34	35,59	39,15	35,43	39,02	35,32
58	40,87	36,82	40,46	36,48	40,25	36,31	40,11	36,20
59	42,08	37,79	41,64	37,43	41,42	37,25	41,27	37,14
60	43,36	38,81	42,89	38,43	42,66	38,25	42,51	38,13
61	44,73	39,90	44,23	39,50	43,98	39,31	43,82	39,18
62	46,18	41,06	45,64	40,64	45,38	40,43	45,21	40,30
63	47,72	42,30	47,15	41,85	46,87	41,63	46,68	41,48
64	49,36	43,61	48,75	43,14	48,45	42,90	48,26	42,75
65	51,11	45,02	50,46	44,51	50,14	44,26	49,93	44,10
66	52,99	46,52	52,29	45,98	51,94	45,71	51,72	45,54
67	54,99	48,13	54,24	47,55	53,87	47,27	53,62	47,08
68	57,15	49,87	56,33	49,24	55,93	48,94	55,67	48,74
69	59,46	51,73	58,58	51,06	58,15	50,73	57,86	50,52
70	61,95	53,74	60,99	53,02	60,52	52,67	60,22	52,43
71	64,63	55,91	63,59	55,13	63,08	54,75	62,75	54,50
72	67,53	58,26	66,39	57,41	65,84	57,00	65,48	56,73
73	70,68	60,82	69,44	59,89	68,83	59,44	68,44	59,15
74	74,12	63,61	72,76	62,60	72,10	62,11	71,66	61,79
75	77,90	66,67	76,39	65,57	75,66	65,03	75,18	64,67

ALLEGATO 3 - TABELLA A2

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE NON REVERSIBILE
PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	30,75	30,51	30,40	30,32
51	31,38	31,13	31,01	30,93
52	32,04	31,79	31,66	31,57
53	32,74	32,47	32,34	32,25
54	33,47	33,19	33,05	32,96
55	34,24	33,95	33,80	33,70
56	35,05	34,74	34,59	34,49
57	35,91	35,59	35,43	35,32
58	36,82	36,48	36,31	36,20
59	37,79	37,43	37,25	37,14
60	38,81	38,43	38,25	38,13
61	39,90	39,50	39,31	39,18
62	41,06	40,64	40,43	40,30
63	42,30	41,85	41,63	41,48
64	43,61	43,14	42,90	42,75
65	45,02	44,51	44,26	44,10
66	46,52	45,98	45,71	45,54
67	48,13	47,55	47,27	47,08
68	49,87	49,24	48,94	48,74
69	51,73	51,06	50,73	50,52
70	53,74	53,02	52,67	52,43
71	55,91	55,13	54,75	54,50
72	58,26	57,41	57,00	56,73
73	60,82	59,89	59,44	59,15
74	63,61	62,60	62,11	61,79
75	66,67	65,57	65,03	64,67

ALLEGATO 3 - TABELLA A3

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE NON REVERSIBILE
PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	29,87	29,65	29,53	29,46
51	30,46	30,22	30,11	30,03
52	31,07	30,83	30,71	30,63
53	31,71	31,46	31,33	31,25
54	32,39	32,12	31,99	31,91
55	33,10	32,82	32,69	32,60
56	33,84	33,55	33,41	33,32
57	34,63	34,33	34,18	34,08
58	35,46	35,14	34,99	34,89
59	36,34	36,01	35,84	35,74
60	37,27	36,92	36,75	36,64
61	38,26	37,89	37,71	37,59
62	39,30	38,92	38,73	38,60
63	40,42	40,01	39,81	39,67
64	41,61	41,17	40,96	40,82
65	42,87	42,41	42,19	42,04
66	44,23	43,74	43,50	43,34
67	45,68	45,16	44,90	44,73
68	47,24	46,68	46,40	46,22
69	48,91	48,31	48,02	47,83
70	50,72	50,07	49,76	49,55
71	52,66	51,97	51,63	51,41
72	54,77	54,02	53,66	53,41
73	57,06	56,24	55,85	55,58
74	59,54	58,65	58,22	57,94
75	62,24	61,27	60,80	60,49

ALLEGATO 3 - TABELLA B1

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	MASCHI				FEMMINE			
	RATEAZIONE				RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	33,36	33,06	32,92	32,82	30,74	30,49	30,36	30,28
51	34,12	33,81	33,66	33,56	31,36	31,11	30,98	30,89
52	34,93	34,60	34,45	34,34	32,02	31,75	31,62	31,53
53	35,77	35,44	35,27	35,16	32,72	32,43	32,30	32,20
54	36,67	36,32	36,14	36,03	33,44	33,15	33,01	32,91
55	37,62	37,24	37,06	36,94	34,21	33,90	33,75	33,65
56	38,62	38,23	38,03	37,90	35,02	34,70	34,54	34,44
57	39,68	39,26	39,06	38,92	35,88	35,54	35,37	35,26
58	40,80	40,36	40,15	40,00	36,78	36,43	36,25	36,14
59	41,99	41,53	41,30	41,15	37,74	37,37	37,19	37,06
60	43,25	42,76	42,52	42,36	38,76	38,37	38,17	38,05
61	44,59	44,07	43,82	43,65	39,85	39,43	39,22	39,09
62	46,02	45,46	45,19	45,01	41,00	40,55	40,34	40,19
63	47,53	46,93	46,64	46,45	42,22	41,75	41,52	41,37
64	49,13	48,50	48,19	47,98	43,52	43,02	42,78	42,62
65	50,84	50,16	49,83	49,61	44,91	44,38	44,12	43,95
66	52,65	51,93	51,57	51,34	46,39	45,83	45,55	45,37
67	54,59	53,81	53,43	53,18	47,98	47,38	47,08	46,88
68	56,67	55,83	55,42	55,15	49,68	49,03	48,72	48,51
69	58,88	57,98	57,53	57,24	51,51	50,81	50,47	50,25
70	61,26	60,28	59,80	59,48	53,47	52,73	52,36	52,12
71	63,80	62,74	62,22	61,88	55,59	54,78	54,39	54,13
72	66,54	65,38	64,82	64,45	57,87	57,00	56,57	56,29
73	69,48	68,23	67,61	67,21	60,35	59,40	58,93	58,63
74	72,66	71,28	70,62	70,18	63,03	62,00	61,49	61,16
75	76,08	74,57	73,84	73,36	65,95	64,81	64,26	63,90

ALLEGATO 3 - TABELLA B2

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	MASCHI				FEMMINE			
	RATEAZIONE				RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	33,28	32,98	32,83	32,73	30,69	30,43	30,30	30,22
51	34,03	33,71	33,56	33,45	31,31	31,04	30,91	30,82
52	34,83	34,49	34,33	34,22	31,97	31,69	31,55	31,45
53	35,66	35,31	35,14	35,02	32,65	32,36	32,21	32,12
54	36,53	36,17	35,99	35,87	33,37	33,07	32,92	32,82
55	37,46	37,07	36,88	36,76	34,13	33,81	33,65	33,55
56	38,43	38,02	37,82	37,69	34,93	34,60	34,43	34,32
57	39,45	39,03	38,82	38,68	35,77	35,42	35,25	35,14
58	40,53	40,08	39,86	39,72	36,67	36,30	36,12	36,00
59	41,67	41,20	40,96	40,81	37,61	37,22	37,03	36,90
60	42,88	42,37	42,13	41,96	38,60	38,20	37,99	37,86
61	44,15	43,61	43,35	43,18	39,66	39,23	39,02	38,88
62	45,48	44,92	44,64	44,46	40,78	40,32	40,10	39,95
63	46,89	46,29	46,00	45,80	41,96	41,48	41,24	41,09
64	48,38	47,74	47,43	47,22	43,22	42,71	42,45	42,29
65	49,95	49,27	48,93	48,71	44,55	44,01	43,74	43,57
66	51,60	50,88	50,52	50,29	45,97	45,39	45,11	44,92
67	53,35	52,57	52,19	51,94	47,47	46,86	46,56	46,36
68	55,19	54,36	53,95	53,68	49,08	48,42	48,10	47,89
69	57,12	56,23	55,80	55,51	50,79	50,08	49,74	49,51
70	59,15	58,20	57,73	57,43	52,60	51,85	51,48	51,23
71	61,28	60,25	59,75	59,43	54,53	53,71	53,32	53,06
72	63,49	62,39	61,86	61,51	56,57	55,69	55,27	54,99
73	65,80	64,62	64,05	63,67	58,73	57,79	57,33	57,03
74	68,20	66,93	66,32	65,91	61,02	60,01	59,51	59,19
75	70,68	69,32	68,66	68,23	63,44	62,34	61,81	61,46

ALLEGATO 3 - TABELLA B3

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	30,74	30,49	30,36	30,28
51	31,36	31,11	30,98	30,89
52	32,02	31,75	31,62	31,53
53	32,72	32,43	32,30	32,20
54	33,44	33,15	33,01	32,91
55	34,21	33,90	33,75	33,65
56	35,02	34,70	34,54	34,44
57	35,88	35,54	35,37	35,26
58	36,78	36,43	36,25	36,14
59	37,74	37,37	37,19	37,06
60	38,76	38,37	38,17	38,05
61	39,85	39,43	39,22	39,09
62	41,00	40,55	40,34	40,19
63	42,22	41,75	41,52	41,37
64	43,52	43,02	42,78	42,62
65	44,91	44,38	44,12	43,95
66	46,39	45,83	45,55	45,37
67	47,98	47,38	47,08	46,88
68	49,68	49,03	48,72	48,51
69	51,51	50,81	50,47	50,25
70	53,47	52,73	52,36	52,12
71	55,59	54,78	54,39	54,13
72	57,87	57,00	56,57	56,29
73	60,35	59,40	58,93	58,63
74	63,03	62,00	61,49	61,16
75	65,95	64,81	64,26	63,90

ALLEGATO 3 - TABELLA B4

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	30,69	30,43	30,30	30,22
51	31,31	31,04	30,91	30,82
52	31,97	31,69	31,55	31,45
53	32,65	32,36	32,21	32,12
54	33,37	33,07	32,92	32,82
55	34,13	33,81	33,65	33,55
56	34,93	34,60	34,43	34,32
57	35,77	35,42	35,25	35,14
58	36,67	36,30	36,12	36,00
59	37,61	37,22	37,03	36,90
60	38,60	38,20	37,99	37,86
61	39,66	39,23	39,02	38,88
62	40,78	40,32	40,10	39,95
63	41,96	41,48	41,24	41,09
64	43,22	42,71	42,45	42,29
65	44,55	44,01	43,74	43,57
66	45,97	45,39	45,11	44,92
67	47,47	46,86	46,56	46,36
68	49,08	48,42	48,10	47,89
69	50,79	50,08	49,74	49,51
70	52,60	51,85	51,48	51,23
71	54,53	53,71	53,32	53,06
72	56,57	55,69	55,27	54,99
73	58,73	57,79	57,33	57,03
74	61,02	60,01	59,51	59,19
75	63,44	62,34	61,81	61,46

ALLEGATO 3 - TABELLA B5

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	29,86	29,62	29,50	29,43
51	30,44	30,20	30,07	29,99
52	31,05	30,80	30,67	30,59
53	31,69	31,43	31,30	31,21
54	32,36	32,09	31,95	31,86
55	33,07	32,78	32,64	32,55
56	33,81	33,51	33,37	33,27
57	34,60	34,28	34,13	34,03
58	35,43	35,10	34,93	34,83
59	36,30	35,95	35,78	35,67
60	37,23	36,86	36,68	36,56
61	38,21	37,82	37,63	37,51
62	39,25	38,84	38,64	38,51
63	40,36	39,93	39,72	39,58
64	41,53	41,08	40,86	40,71
65	42,79	42,31	42,07	41,92
66	44,13	43,62	43,37	43,21
67	45,57	45,02	44,76	44,58
68	47,11	46,52	46,24	46,05
69	48,76	48,13	47,83	47,63
70	50,53	49,86	49,53	49,32
71	52,44	51,72	51,37	51,13
72	54,50	53,72	53,34	53,09
73	56,72	55,88	55,47	55,20
74	59,13	58,21	57,77	57,47
75	61,73	60,74	60,25	59,93

ALLEGATO 3 - TABELLA B6

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE
VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	29,81	29,57	29,45	29,37
51	30,39	30,14	30,01	29,93
52	31,00	30,73	30,60	30,52
53	31,63	31,36	31,22	31,13
54	32,30	32,01	31,87	31,78
55	33,00	32,70	32,55	32,45
56	33,73	33,42	33,27	33,17
57	34,51	34,18	34,02	33,91
58	35,32	34,98	34,81	34,70
59	36,19	35,83	35,65	35,53
60	37,10	36,72	36,53	36,41
61	38,06	37,66	37,47	37,34
62	39,08	38,66	38,46	38,32
63	40,16	39,72	39,50	39,36
64	41,31	40,84	40,61	40,46
65	42,53	42,03	41,79	41,63
66	43,82	43,30	43,04	42,87
67	45,20	44,64	44,37	44,19
68	46,67	46,08	45,78	45,59
69	48,24	47,60	47,29	47,08
70	49,90	49,22	48,89	48,67
71	51,68	50,95	50,59	50,36
72	53,57	52,78	52,40	52,15
73	55,57	54,73	54,32	54,05
74	57,70	56,79	56,35	56,06
75	59,95	58,97	58,49	58,18

ALLEGATO 3 - TABELLA C1

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO MASCHILE – REVERSIONARIO DI SESSO FEMMINILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	29,22	29,36	29,49	29,61	29,72	29,82	29,91	29,99	30,07	30,14	30,20	30,25	30,30	30,35	30,39	30,43	30,46	30,49	30,52	30,55	30,57
	51	29,63	29,79	29,94	30,07	30,20	30,31	30,42	30,51	30,60	30,68	30,75	30,82	30,87	30,93	30,97	31,02	31,05	31,09	31,12	31,15	31,18
	52	30,04	30,22	30,39	30,54	30,69	30,82	30,94	31,05	31,15	31,24	31,32	31,40	31,46	31,52	31,58	31,63	31,67	31,71	31,75	31,78	31,81
	53	30,45	30,66	30,85	31,02	31,18	31,33	31,47	31,60	31,71	31,82	31,91	32,00	32,07	32,14	32,21	32,26	32,32	32,36	32,40	32,44	32,47
	54	30,86	31,09	31,30	31,50	31,68	31,86	32,01	32,16	32,29	32,41	32,52	32,62	32,71	32,79	32,86	32,93	32,99	33,04	33,09	33,13	33,17
	55	31,27	31,52	31,76	31,98	32,19	32,38	32,56	32,73	32,88	33,02	33,14	33,26	33,36	33,46	33,54	33,62	33,69	33,75	33,80	33,85	33,90
	56	31,66	31,94	32,21	32,46	32,70	32,92	33,12	33,31	33,48	33,64	33,79	33,92	34,04	34,15	34,25	34,33	34,41	34,49	34,55	34,61	34,66
	57	32,05	32,36	32,66	32,94	33,20	33,45	33,68	33,90	34,10	34,28	34,45	34,60	34,74	34,86	34,98	35,08	35,17	35,26	35,33	35,40	35,46
	58	32,43	32,77	33,10	33,41	33,71	33,99	34,25	34,49	34,72	34,93	35,12	35,30	35,46	35,60	35,74	35,86	35,96	36,06	36,15	36,23	36,30
	59	32,80	33,18	33,53	33,88	34,21	34,52	34,81	35,09	35,35	35,59	35,81	36,01	36,20	36,37	36,52	36,66	36,79	36,90	37,00	37,09	37,18
	60	33,16	33,57	33,96	34,34	34,70	35,05	35,38	35,69	35,98	36,25	36,51	36,74	36,95	37,15	37,33	37,49	37,64	37,77	37,89	38,00	38,10
	61	33,50	33,94	34,37	34,79	35,19	35,57	35,94	36,29	36,62	36,93	37,21	37,48	37,73	37,96	38,16	38,35	38,53	38,68	38,82	38,95	39,06
	62	33,83	34,31	34,77	35,22	35,66	36,09	36,49	36,88	37,25	37,60	37,93	38,23	38,52	38,78	39,02	39,24	39,44	39,62	39,79	39,94	40,07
	63	34,15	34,65	35,15	35,64	36,12	36,59	37,04	37,47	37,88	38,28	38,65	38,99	39,32	39,62	39,90	40,15	40,39	40,60	40,79	40,97	41,13
	64	34,45	34,99	35,52	36,05	36,57	37,08	37,57	38,05	38,51	38,95	39,36	39,76	40,13	40,47	40,79	41,09	41,36	41,61	41,83	42,04	42,23
	65	34,73	35,30	35,87	36,44	37,00	37,55	38,09	38,62	39,12	39,61	40,08	40,52	40,94	41,33	41,70	42,04	42,36	42,65	42,91	43,15	43,37
	66	34,99	35,60	36,20	36,81	37,41	38,01	38,59	39,17	39,73	40,27	40,79	41,28	41,75	42,20	42,62	43,01	43,38	43,71	44,02	44,31	44,56
	67	35,24	35,88	36,52	37,16	37,81	38,45	39,08	39,70	40,31	40,91	41,48	42,04	42,57	43,07	43,55	44,00	44,42	44,81	45,17	45,50	45,80
	68	35,47	36,14	36,81	37,49	38,18	38,86	39,55	40,22	40,88	41,53	42,17	42,78	43,38	43,94	44,48	44,99	45,47	45,92	46,34	46,73	47,08
	69	35,69	36,38	37,09	37,81	38,53	39,26	39,99	40,72	41,43	42,14	42,84	43,52	44,17	44,81	45,42	45,99	46,54	47,06	47,54	47,99	48,41
	70	35,88	36,61	37,35	38,10	38,86	39,64	40,41	41,19	41,96	42,73	43,49	44,23	44,96	45,66	46,34	47,00	47,62	48,21	48,76	49,28	49,77
	71	36,07	36,82	37,59	38,37	39,17	39,99	40,81	41,64	42,47	43,29	44,11	44,92	45,72	46,50	47,26	47,99	48,69	49,36	50,00	50,60	51,16
	72	36,24	37,01	37,81	38,63	39,46	40,32	41,18	42,06	42,94	43,83	44,71	45,59	46,46	47,32	48,16	48,98	49,76	50,52	51,24	51,93	52,58
	73	36,39	37,19	38,01	38,86	39,73	40,62	41,53	42,46	43,39	44,34	45,29	46,24	47,18	48,12	49,04	49,94	50,82	51,68	52,50	53,28	54,03
	74	36,53	37,35	38,20	39,08	39,98	40,91	41,86	42,83	43,82	44,82	45,83	46,85	47,87	48,89	49,90	50,90	51,87	52,82	53,75	54,64	55,49
	75	36,66	37,50	38,37	39,28	40,21	41,17	42,16	43,18	44,22	45,27	46,35	47,44	48,53	49,63	50,73	51,82	52,90	53,95	54,99	55,99	56,96

ALLEGATO 3 - TABELLA C2

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO FEMMINILE – REVERSIONARIO DI SESSO MASCHILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	29,81	30,08	30,33	30,57	30,80	31,02	31,22	31,42	31,59	31,76	31,92	32,06	32,19	32,31	32,42	32,52	32,61	32,70	32,77	32,84	32,90
	51	30,12	30,41	30,69	30,96	31,22	31,46	31,69	31,90	32,10	32,29	32,46	32,63	32,78	32,91	33,04	33,16	33,26	33,36	33,45	33,53	33,60
	52	30,43	30,74	31,05	31,34	31,62	31,89	32,15	32,39	32,61	32,82	33,02	33,21	33,38	33,53	33,68	33,81	33,93	34,04	34,14	34,24	34,32
	53	30,72	31,06	31,40	31,72	32,03	32,32	32,60	32,87	33,13	33,36	33,59	33,79	33,99	34,17	34,33	34,48	34,62	34,75	34,87	34,97	35,07
	54	31,00	31,37	31,73	32,08	32,42	32,75	33,06	33,36	33,64	33,90	34,16	34,39	34,61	34,81	35,00	35,18	35,34	35,48	35,62	35,74	35,85
	55	31,27	31,66	32,05	32,43	32,80	33,16	33,50	33,83	34,15	34,45	34,73	34,99	35,24	35,47	35,69	35,88	36,07	36,24	36,39	36,53	36,66
	56	31,52	31,94	32,36	32,77	33,18	33,57	33,94	34,31	34,65	34,99	35,30	35,60	35,88	36,14	36,38	36,61	36,82	37,01	37,19	37,35	37,50
	57	31,76	32,21	32,66	33,10	33,53	33,96	34,37	34,77	35,15	35,52	35,87	36,20	36,52	36,81	37,09	37,35	37,59	37,81	38,01	38,20	38,37
	58	31,98	32,46	32,94	33,41	33,88	34,34	34,79	35,22	35,64	36,05	36,44	36,81	37,16	37,49	37,81	38,10	38,37	38,63	38,86	39,08	39,28
	59	32,19	32,70	33,20	33,71	34,21	34,70	35,19	35,66	36,12	36,57	37,00	37,41	37,81	38,18	38,53	38,86	39,17	39,46	39,73	39,98	40,21
	60	32,38	32,92	33,45	33,99	34,52	35,05	35,57	36,09	36,59	37,08	37,55	38,01	38,45	38,86	39,26	39,64	39,99	40,32	40,62	40,91	41,17
	61	32,56	33,12	33,68	34,25	34,81	35,38	35,94	36,49	37,04	37,57	38,09	38,59	39,08	39,55	39,99	40,41	40,81	41,18	41,53	41,86	42,16
	62	32,73	33,31	33,90	34,49	35,09	35,69	36,29	36,88	37,47	38,05	38,62	39,17	39,70	40,22	40,72	41,19	41,64	42,06	42,46	42,83	43,18
	63	32,88	33,48	34,10	34,72	35,35	35,98	36,62	37,25	37,88	38,51	39,12	39,73	40,31	40,88	41,43	41,96	42,47	42,94	43,39	43,82	44,22
	64	33,02	33,64	34,28	34,93	35,59	36,25	36,93	37,60	38,28	38,95	39,61	40,27	40,91	41,53	42,14	42,73	43,29	43,83	44,34	44,82	45,27
	65	33,14	33,79	34,45	35,12	35,81	36,51	37,21	37,93	38,65	39,36	40,08	40,79	41,48	42,17	42,84	43,49	44,11	44,71	45,29	45,83	46,35
	66	33,26	33,92	34,60	35,30	36,01	36,74	37,48	38,23	38,99	39,76	40,52	41,28	42,04	42,78	43,52	44,23	44,92	45,59	46,24	46,85	47,44
	67	33,36	34,04	34,74	35,46	36,20	36,95	37,73	38,52	39,32	40,13	40,94	41,75	42,57	43,38	44,17	44,96	45,72	46,46	47,18	47,87	48,53
	68	33,46	34,15	34,86	35,60	36,37	37,15	37,96	38,78	39,62	40,47	41,33	42,20	43,07	43,94	44,81	45,66	46,50	47,32	48,12	48,89	49,63
	69	33,54	34,25	34,98	35,74	36,52	37,33	38,16	39,02	39,90	40,79	41,70	42,62	43,55	44,48	45,42	46,34	47,26	48,16	49,04	49,90	50,73
	70	33,62	34,33	35,08	35,86	36,66	37,49	38,35	39,24	40,15	41,09	42,04	43,01	44,00	44,99	45,99	47,00	47,99	48,98	49,94	50,90	51,82
	71	33,69	34,41	35,17	35,96	36,79	37,64	38,53	39,44	40,39	41,36	42,36	43,38	44,42	45,47	46,54	47,62	48,69	49,76	50,82	51,87	52,90
	72	33,75	34,49	35,26	36,06	36,90	37,77	38,68	39,62	40,60	41,61	42,65	43,71	44,81	45,92	47,06	48,21	49,36	50,52	51,68	52,82	53,95
	73	33,80	34,55	35,33	36,15	37,00	37,89	38,82	39,79	40,79	41,83	42,91	44,02	45,17	46,34	47,54	48,76	50,00	51,24	52,50	53,75	54,99
	74	33,85	34,61	35,40	36,23	37,09	38,00	38,95	39,94	40,97	42,04	43,15	44,31	45,50	46,73	47,99	49,28	50,60	51,93	53,28	54,64	55,99
	75	33,90	34,66	35,46	36,30	37,18	38,10	39,06	40,07	41,13	42,23	43,37	44,56	45,80	47,08	48,41	49,77	51,16	52,58	54,03	55,49	56,96

ALLEGATO 3 - TABELLA C3

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100%
PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	28,70	28,88	29,05	29,20	29,35	29,48	29,60	29,71	29,81	29,91	29,99	30,07	30,14	30,20	30,26	30,31	30,35	30,40	30,43	30,47	30,50
	51	29,05	29,25	29,44	29,61	29,78	29,93	30,07	30,19	30,31	30,42	30,51	30,60	30,68	30,75	30,82	30,88	30,93	30,98	31,02	31,06	31,10
	52	29,39	29,61	29,82	30,02	30,21	30,38	30,54	30,68	30,82	30,94	31,05	31,15	31,24	31,33	31,40	31,47	31,53	31,59	31,64	31,68	31,72
	53	29,72	29,97	30,21	30,43	30,64	30,83	31,01	31,18	31,33	31,47	31,60	31,71	31,82	31,92	32,00	32,08	32,15	32,22	32,27	32,33	32,37
	54	30,05	30,32	30,58	30,83	31,06	31,28	31,49	31,68	31,85	32,01	32,16	32,29	32,41	32,52	32,63	32,72	32,80	32,87	32,94	33,00	33,05
	55	30,36	30,66	30,95	31,23	31,49	31,73	31,96	32,18	32,38	32,56	32,73	32,88	33,02	33,15	33,27	33,37	33,47	33,55	33,63	33,70	33,76
	56	30,66	30,99	31,31	31,61	31,90	32,18	32,44	32,68	32,90	33,11	33,31	33,48	33,65	33,79	33,93	34,05	34,16	34,26	34,35	34,43	34,50
	57	30,95	31,31	31,66	31,99	32,31	32,62	32,91	33,18	33,44	33,67	33,89	34,10	34,28	34,45	34,61	34,75	34,88	35,00	35,10	35,19	35,28
	58	31,23	31,61	31,99	32,36	32,71	33,05	33,37	33,68	33,96	34,23	34,48	34,72	34,93	35,13	35,31	35,47	35,62	35,76	35,88	35,99	36,09
	59	31,49	31,90	32,31	32,71	33,10	33,47	33,83	34,17	34,49	34,79	35,08	35,34	35,59	35,82	36,02	36,21	36,39	36,54	36,69	36,81	36,93
	60	31,73	32,18	32,62	33,05	33,47	33,88	34,27	34,65	35,01	35,35	35,67	35,97	36,25	36,51	36,75	36,97	37,17	37,36	37,52	37,67	37,81
	61	31,96	32,44	32,91	33,37	33,83	34,27	34,71	35,12	35,52	35,90	36,26	36,60	36,92	37,22	37,50	37,75	37,98	38,20	38,39	38,56	38,72
	62	32,18	32,68	33,18	33,68	34,17	34,65	35,12	35,58	36,02	36,45	36,85	37,23	37,59	37,93	38,25	38,54	38,81	39,06	39,28	39,49	39,67
	63	32,38	32,90	33,44	33,96	34,49	35,01	35,52	36,02	36,51	36,98	37,43	37,85	38,26	38,65	39,00	39,34	39,65	39,94	40,20	40,44	40,66
	64	32,56	33,11	33,67	34,23	34,79	35,35	35,90	36,45	36,98	37,49	37,99	38,47	38,92	39,36	39,76	40,15	40,50	40,83	41,14	41,42	41,67
	65	32,73	33,31	33,89	34,48	35,08	35,67	36,26	36,85	37,43	37,99	38,54	39,07	39,58	40,06	40,52	40,96	41,37	41,75	42,10	42,42	42,72
	66	32,88	33,48	34,10	34,72	35,34	35,97	36,60	37,23	37,85	38,47	39,07	39,65	40,21	40,76	41,28	41,77	42,23	42,67	43,08	43,45	43,80
	67	33,02	33,65	34,28	34,93	35,59	36,25	36,92	37,59	38,26	38,92	39,58	40,21	40,84	41,44	42,02	42,58	43,10	43,60	44,07	44,50	44,90
	68	33,15	33,79	34,45	35,13	35,82	36,51	37,22	37,93	38,65	39,36	40,06	40,76	41,44	42,11	42,75	43,37	43,97	44,53	45,06	45,56	46,03
	69	33,27	33,93	34,61	35,31	36,02	36,75	37,50	38,25	39,00	39,76	40,52	41,28	42,02	42,75	43,47	44,16	44,82	45,46	46,07	46,64	47,18
	70	33,37	34,05	34,75	35,47	36,21	36,97	37,75	38,54	39,34	40,15	40,96	41,77	42,58	43,37	44,16	44,92	45,67	46,38	47,07	47,72	48,33
	71	33,47	34,16	34,88	35,62	36,39	37,17	37,98	38,81	39,65	40,50	41,37	42,23	43,10	43,97	44,82	45,67	46,49	47,29	48,06	48,80	49,50
	72	33,55	34,26	35,00	35,76	36,54	37,36	38,20	39,06	39,94	40,83	41,75	42,67	43,60	44,53	45,46	46,38	47,29	48,17	49,03	49,87	50,67
	73	33,63	34,35	35,10	35,88	36,69	37,52	38,39	39,28	40,20	41,14	42,10	43,08	44,07	45,06	46,07	47,07	48,06	49,03	49,99	50,93	51,83
	74	33,70	34,43	35,19	35,99	36,81	37,67	38,56	39,49	40,44	41,42	42,42	43,45	44,50	45,56	46,64	47,72	48,80	49,87	50,93	51,96	52,98
	75	33,76	34,50	35,28	36,09	36,93	37,81	38,72	39,67	40,66	41,67	42,72	43,80	44,90	46,03	47,18	48,33	49,50	50,67	51,83	52,98	54,10

ALLEGATO 3 - TABELLA C4

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100%
PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	27,90	28,07	28,22	28,37	28,51	28,63	28,75	28,85	28,95	29,04	29,12	29,19	29,26	29,32	29,37	29,42	29,46	29,51	29,54	29,58	29,61
	51	28,22	28,41	28,59	28,75	28,90	29,05	29,18	29,30	29,41	29,51	29,60	29,69	29,76	29,83	29,89	29,95	30,00	30,05	30,09	30,13	30,16
	52	28,53	28,74	28,94	29,13	29,30	29,46	29,61	29,75	29,88	29,99	30,10	30,19	30,28	30,36	30,43	30,49	30,55	30,61	30,65	30,70	30,74
	53	28,84	29,08	29,30	29,50	29,70	29,88	30,05	30,20	30,35	30,48	30,60	30,71	30,81	30,90	30,99	31,06	31,13	31,19	31,24	31,29	31,34
	54	29,14	29,40	29,64	29,87	30,09	30,30	30,49	30,66	30,83	30,98	31,12	31,24	31,36	31,46	31,56	31,64	31,72	31,79	31,86	31,91	31,96
	55	29,43	29,71	29,98	30,24	30,48	30,71	30,92	31,12	31,31	31,48	31,64	31,78	31,92	32,04	32,15	32,25	32,34	32,42	32,49	32,56	32,62
	56	29,71	30,02	30,31	30,59	30,86	31,12	31,36	31,58	31,79	31,99	32,17	32,34	32,49	32,63	32,75	32,87	32,97	33,07	33,15	33,23	33,30
	57	29,98	30,31	30,63	30,94	31,24	31,52	31,79	32,04	32,28	32,50	32,70	32,89	33,07	33,23	33,38	33,51	33,63	33,74	33,84	33,93	34,00
	58	30,24	30,59	30,94	31,28	31,60	31,92	32,21	32,49	32,76	33,01	33,24	33,46	33,66	33,84	34,01	34,17	34,31	34,43	34,55	34,65	34,74
	59	30,48	30,86	31,24	31,60	31,96	32,30	32,63	32,94	33,24	33,52	33,78	34,03	34,26	34,47	34,66	34,84	35,00	35,15	35,28	35,40	35,51
	60	30,71	31,12	31,52	31,92	32,30	32,67	33,04	33,38	33,71	34,03	34,32	34,60	34,86	35,10	35,32	35,53	35,72	35,89	36,04	36,18	36,31
	61	30,92	31,36	31,79	32,21	32,63	33,04	33,43	33,81	34,18	34,53	34,86	35,17	35,47	35,74	36,00	36,23	36,45	36,64	36,82	36,99	37,13
	62	31,12	31,58	32,04	32,49	32,94	33,38	33,81	34,23	34,63	35,02	35,39	35,74	36,07	36,38	36,67	36,94	37,19	37,42	37,63	37,82	37,99
	63	31,31	31,79	32,28	32,76	33,24	33,71	34,18	34,63	35,07	35,50	35,91	36,30	36,68	37,03	37,36	37,67	37,95	38,22	38,46	38,68	38,88
	64	31,48	31,99	32,50	33,01	33,52	34,03	34,53	35,02	35,50	35,97	36,42	36,86	37,27	37,67	38,04	38,39	38,72	39,02	39,30	39,56	39,79
	65	31,64	32,17	32,70	33,24	33,78	34,32	34,86	35,39	35,91	36,42	36,92	37,40	37,86	38,30	38,73	39,12	39,50	39,84	40,17	40,46	40,74
	66	31,78	32,34	32,89	33,46	34,03	34,60	35,17	35,74	36,30	36,86	37,40	37,93	38,44	38,93	39,40	39,85	40,27	40,67	41,04	41,39	41,70
	67	31,92	32,49	33,07	33,66	34,26	34,86	35,47	36,07	36,68	37,27	37,86	38,44	39,00	39,55	40,07	40,58	41,05	41,51	41,93	42,32	42,69
	68	32,04	32,63	33,23	33,84	34,47	35,10	35,74	36,38	37,03	37,67	38,30	38,93	39,55	40,15	40,73	41,29	41,83	42,34	42,82	43,27	43,70
	69	32,15	32,75	33,38	34,01	34,66	35,32	36,00	36,67	37,36	38,04	38,73	39,40	40,07	40,73	41,37	42,00	42,60	43,17	43,72	44,23	44,72
	70	32,25	32,87	33,51	34,17	34,84	35,53	36,23	36,94	37,67	38,39	39,12	39,85	40,58	41,29	42,00	42,68	43,35	43,99	44,61	45,19	45,75
	71	32,34	32,97	33,63	34,31	35,00	35,72	36,45	37,19	37,95	38,72	39,50	40,27	41,05	41,83	42,60	43,35	44,09	44,80	45,49	46,15	46,78
	72	32,42	33,07	33,74	34,43	35,15	35,89	36,64	37,42	38,22	39,02	39,84	40,67	41,51	42,34	43,17	43,99	44,80	45,59	46,36	47,11	47,82
	73	32,49	33,15	33,84	34,55	35,28	36,04	36,82	37,63	38,46	39,30	40,17	41,04	41,93	42,82	43,72	44,61	45,49	46,36	47,22	48,05	48,85
	74	32,56	33,23	33,93	34,65	35,40	36,18	36,99	37,82	38,68	39,56	40,46	41,39	42,32	43,27	44,23	45,19	46,15	47,11	48,05	48,97	49,86
	75	32,62	33,30	34,00	34,74	35,51	36,31	37,13	37,99	38,88	39,79	40,74	41,70	42,69	43,70	44,72	45,75	46,78	47,82	48,85	49,86	50,86

ALLEGATO 3 - TABELLA D1

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO MASCHILE – REVERSIONARIO DI SESSO FEMMINILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	32,91	33,38	33,85	34,34	34,83	35,34	35,85	36,37	36,89	37,42	37,97	38,52	39,08	39,64	40,22	40,81	41,41	42,01	42,63	43,26	43,91
	51	33,17	33,65	34,15	34,65	35,16	35,68	36,21	36,75	37,29	37,84	38,40	38,97	39,55	40,13	40,73	41,34	41,95	42,58	43,21	43,87	44,53
	52	33,42	33,93	34,44	34,96	35,49	36,03	36,58	37,13	37,69	38,26	38,84	39,43	40,03	40,63	41,25	41,88	42,51	43,16	43,82	44,49	45,17
	53	33,68	34,20	34,73	35,27	35,82	36,38	36,95	37,52	38,10	38,69	39,29	39,90	40,52	41,15	41,78	42,43	43,09	43,75	44,44	45,13	45,84
	54	33,93	34,47	35,02	35,58	36,15	36,73	37,32	37,91	38,52	39,13	39,75	40,38	41,02	41,67	42,33	43,00	43,68	44,37	45,07	45,79	46,53
	55	34,17	34,73	35,30	35,88	36,48	37,08	37,69	38,31	38,93	39,57	40,21	40,87	41,53	42,20	42,89	43,58	44,29	45,00	45,73	46,48	47,24
	56	34,40	34,99	35,58	36,18	36,80	37,42	38,06	38,70	39,35	40,01	40,68	41,36	42,05	42,75	43,46	44,18	44,91	45,66	46,41	47,19	47,97
	57	34,63	35,24	35,85	36,48	37,12	37,77	38,43	39,10	39,77	40,46	41,16	41,86	42,58	43,31	44,05	44,79	45,55	46,33	47,11	47,92	48,73
	58	34,85	35,48	36,12	36,77	37,43	38,11	38,79	39,49	40,19	40,91	41,63	42,37	43,12	43,87	44,64	45,42	46,21	47,02	47,83	48,67	49,52
	59	35,07	35,71	36,37	37,05	37,74	38,44	39,15	39,88	40,61	41,36	42,11	42,88	43,66	44,45	45,25	46,06	46,89	47,72	48,58	49,44	50,33
	60	35,27	35,94	36,62	37,32	38,04	38,76	39,51	40,26	41,03	41,80	42,59	43,39	44,20	45,03	45,86	46,71	47,57	48,45	49,34	50,24	51,17
	61	35,46	36,15	36,86	37,58	38,33	39,08	39,85	40,64	41,44	42,25	43,07	43,91	44,75	45,61	46,49	47,38	48,27	49,19	50,12	51,07	52,03
	62	35,65	36,36	37,09	37,84	38,61	39,39	40,19	41,01	41,84	42,69	43,54	44,42	45,30	46,20	47,12	48,05	48,99	49,94	50,92	51,91	52,92
	63	35,82	36,55	37,31	38,08	38,87	39,69	40,52	41,37	42,24	43,12	44,01	44,93	45,85	46,79	47,75	48,72	49,71	50,71	51,73	52,77	53,83
	64	35,98	36,74	37,51	38,31	39,13	39,97	40,84	41,72	42,62	43,54	44,48	45,43	46,40	47,38	48,39	49,41	50,44	51,49	52,56	53,65	54,77
	65	36,14	36,91	37,71	38,53	39,38	40,25	41,14	42,06	43,00	43,95	44,93	45,92	46,94	47,97	49,02	50,09	51,17	52,28	53,40	54,55	55,72
	66	36,28	37,07	37,89	38,74	39,61	40,51	41,44	42,38	43,36	44,35	45,37	46,41	47,47	48,55	49,65	50,77	51,91	53,07	54,25	55,46	56,69
	67	36,41	37,22	38,06	38,93	39,83	40,76	41,71	42,70	43,70	44,74	45,80	46,88	47,99	49,12	50,28	51,45	52,65	53,87	55,11	56,39	57,69
	68	36,53	37,36	38,22	39,11	40,03	40,99	41,98	42,99	44,04	45,11	46,21	47,34	48,50	49,68	50,89	52,13	53,39	54,67	55,98	57,32	58,69
	69	36,65	37,49	38,37	39,28	40,23	41,21	42,23	43,27	44,35	45,47	46,61	47,79	48,99	50,23	51,50	52,79	54,11	55,46	56,85	58,26	59,71
	70	36,75	37,61	38,51	39,44	40,41	41,42	42,46	43,54	44,66	45,81	46,99	48,21	49,47	50,76	52,09	53,45	54,83	56,25	57,71	59,20	60,73
	71	36,85	37,72	38,63	39,58	40,58	41,61	42,68	43,79	44,94	46,13	47,36	48,62	49,93	51,28	52,66	54,08	55,54	57,03	58,57	60,14	61,76
	72	36,94	37,82	38,75	39,72	40,73	41,78	42,88	44,02	45,20	46,43	47,70	49,01	50,37	51,77	53,22	54,70	56,23	57,80	59,41	61,07	62,78
	73	37,02	37,92	38,86	39,84	40,87	41,95	43,07	44,24	45,45	46,72	48,02	49,38	50,79	52,24	53,75	55,30	56,90	58,55	60,25	62,00	63,80
	74	37,09	38,00	38,96	39,96	41,00	42,10	43,25	44,44	45,69	46,98	48,33	49,73	51,19	52,70	54,26	55,88	57,55	59,28	61,06	62,91	64,81
	75	37,16	38,08	39,05	40,06	41,12	42,24	43,41	44,63	45,90	47,23	48,61	50,06	51,56	53,12	54,75	56,43	58,18	59,98	61,85	63,80	65,81

ALLEGATO 3 - TABELLA D2

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO FEMMINILE – REVERSIONARIO DI SESSO MASCHILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	31,87	32,37	32,89	33,41	33,94	34,48	35,03	35,60	36,17	36,76	37,35	37,96	38,58	39,21	39,86	40,52	41,20	41,89	42,59	43,32	44,06
	51	32,05	32,57	33,10	33,64	34,19	34,75	35,32	35,91	36,50	37,11	37,73	38,35	39,00	39,65	40,33	41,01	41,71	42,42	43,16	43,91	44,68
	52	32,22	32,76	33,30	33,86	34,43	35,01	35,61	36,21	36,83	37,46	38,10	38,75	39,42	40,10	40,80	41,51	42,23	42,97	43,73	44,51	45,31
	53	32,38	32,94	33,50	34,08	34,67	35,27	35,89	36,51	37,15	37,81	38,47	39,15	39,84	40,55	41,27	42,01	42,77	43,53	44,32	45,13	45,96
	54	32,54	33,11	33,69	34,29	34,90	35,52	36,16	36,81	37,47	38,15	38,84	39,55	40,27	41,00	41,75	42,52	43,30	44,10	44,92	45,77	46,63
	55	32,68	33,27	33,87	34,49	35,12	35,76	36,42	37,10	37,79	38,49	39,21	39,94	40,69	41,45	42,24	43,03	43,85	44,68	45,53	46,41	47,31
	56	32,82	33,43	34,04	34,68	35,33	36,00	36,68	37,38	38,10	38,83	39,57	40,33	41,11	41,91	42,72	43,55	44,40	45,27	46,16	47,07	48,00
	57	32,95	33,57	34,21	34,86	35,53	36,22	36,93	37,65	38,40	39,15	39,93	40,72	41,53	42,36	43,20	44,07	44,95	45,86	46,78	47,74	48,71
	58	33,07	33,71	34,36	35,03	35,73	36,44	37,17	37,92	38,69	39,47	40,28	41,10	41,94	42,80	43,69	44,59	45,51	46,45	47,42	48,41	49,43
	59	33,18	33,83	34,50	35,20	35,91	36,64	37,40	38,17	38,97	39,78	40,62	41,47	42,35	43,25	44,17	45,11	46,07	47,05	48,06	49,10	50,17
	60	33,29	33,95	34,64	35,35	36,08	36,83	37,61	38,41	39,24	40,08	40,95	41,84	42,75	43,68	44,64	45,62	46,63	47,66	48,71	49,80	50,91
	61	33,38	34,06	34,76	35,49	36,24	37,02	37,82	38,64	39,49	40,37	41,27	42,19	43,14	44,11	45,11	46,13	47,18	48,26	49,36	50,49	51,66
	62	33,47	34,16	34,87	35,62	36,39	37,18	38,01	38,86	39,74	40,64	41,57	42,53	43,51	44,53	45,57	46,63	47,73	48,85	50,01	51,19	52,41
	63	33,55	34,25	34,98	35,74	36,53	37,34	38,19	39,06	39,97	40,90	41,87	42,86	43,88	44,93	46,01	47,13	48,27	49,44	50,65	51,89	53,17
	64	33,62	34,33	35,08	35,85	36,65	37,49	38,36	39,26	40,19	41,15	42,14	43,17	44,23	45,32	46,45	47,61	48,80	50,02	51,29	52,59	53,93
	65	33,68	34,41	35,16	35,95	36,77	37,62	38,51	39,43	40,39	41,38	42,41	43,47	44,56	45,70	46,87	48,07	49,32	50,60	51,92	53,28	54,68
	66	33,74	34,48	35,24	36,04	36,88	37,75	38,65	39,60	40,58	41,60	42,65	43,75	44,88	46,05	47,27	48,52	49,82	51,15	52,53	53,96	55,43
	67	33,80	34,54	35,31	36,13	36,97	37,86	38,78	39,75	40,75	41,80	42,88	44,01	45,18	46,40	47,65	48,96	50,31	51,70	53,14	54,63	56,17
	68	33,84	34,59	35,38	36,20	37,06	37,96	38,90	39,89	40,91	41,98	43,10	44,26	45,46	46,72	48,02	49,37	50,77	52,22	53,73	55,29	56,90
	69	33,89	34,64	35,44	36,27	37,14	38,06	39,01	40,02	41,06	42,15	43,30	44,49	45,73	47,02	48,37	49,77	51,22	52,73	54,30	55,93	57,62
	70	33,93	34,69	35,49	36,33	37,21	38,14	39,11	40,13	41,20	42,31	43,48	44,70	45,97	47,30	48,69	50,14	51,65	53,22	54,85	56,55	58,31
	71	33,96	34,73	35,54	36,39	37,28	38,22	39,20	40,24	41,32	42,46	43,65	44,89	46,20	47,57	49,00	50,49	52,05	53,68	55,37	57,15	58,99
	72	33,99	34,77	35,58	36,44	37,34	38,29	39,28	40,33	41,43	42,59	43,80	45,07	46,41	47,81	49,28	50,82	52,43	54,11	55,87	57,72	59,64
	73	34,02	34,80	35,62	36,48	37,39	38,35	39,36	40,42	41,53	42,71	43,94	45,24	46,60	48,04	49,55	51,13	52,79	54,53	56,35	58,27	60,27
	74	34,04	34,83	35,65	36,52	37,44	38,40	39,42	40,49	41,62	42,81	44,07	45,39	46,78	48,25	49,79	51,42	53,12	54,91	56,80	58,78	60,87
	75	34,07	34,85	35,68	36,56	37,48	38,45	39,48	40,56	41,70	42,91	44,18	45,52	46,94	48,43	50,01	51,68	53,43	55,27	57,22	59,27	61,44

ALLEGATO 3 - TABELLA D3

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50%
PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	31,22	31,67	32,12	32,57	33,04	33,51	33,99	34,48	34,98	35,48	36,00	36,53	37,07	37,62	38,18	38,76	39,35	39,95	40,57	41,20	41,85
	51	31,43	31,89	32,35	32,83	33,31	33,80	34,29	34,80	35,31	35,84	36,37	36,92	37,48	38,04	38,63	39,22	39,83	40,45	41,09	41,74	42,41
	52	31,63	32,10	32,59	33,08	33,57	34,08	34,60	35,12	35,66	36,20	36,75	37,32	37,89	38,48	39,08	39,69	40,32	40,96	41,62	42,30	42,99
	53	31,82	32,31	32,81	33,32	33,84	34,36	34,90	35,44	36,00	36,56	37,13	37,72	38,31	38,92	39,54	40,18	40,83	41,49	42,17	42,87	43,58
	54	32,01	32,52	33,03	33,56	34,10	34,64	35,20	35,76	36,34	36,92	37,52	38,12	38,74	39,37	40,01	40,67	41,34	42,03	42,73	43,45	44,20
	55	32,18	32,71	33,25	33,79	34,35	34,92	35,49	36,08	36,68	37,28	37,90	38,53	39,17	39,83	40,49	41,18	41,87	42,58	43,31	44,06	44,83
	56	32,35	32,90	33,45	34,02	34,60	35,19	35,78	36,39	37,01	37,65	38,29	38,94	39,61	40,29	40,98	41,69	42,41	43,15	43,90	44,68	45,47
	57	32,51	33,08	33,65	34,24	34,84	35,45	36,07	36,70	37,35	38,00	38,67	39,35	40,04	40,75	41,47	42,21	42,96	43,73	44,51	45,32	46,14
	58	32,66	33,24	33,84	34,45	35,07	35,70	36,35	37,01	37,68	38,36	39,05	39,76	40,48	41,22	41,97	42,74	43,52	44,31	45,13	45,97	46,83
	59	32,81	33,40	34,02	34,64	35,29	35,94	36,62	37,30	38,00	38,71	39,43	40,17	40,92	41,69	42,47	43,27	44,08	44,91	45,76	46,64	47,53
	60	32,94	33,55	34,19	34,83	35,50	36,18	36,87	37,59	38,31	39,05	39,81	40,57	41,36	42,16	42,97	43,81	44,66	45,52	46,41	47,32	48,25
	61	33,06	33,69	34,34	35,01	35,70	36,40	37,12	37,86	38,61	39,38	40,17	40,97	41,79	42,63	43,48	44,35	45,24	46,14	47,07	48,02	48,99
	62	33,18	33,82	34,49	35,18	35,89	36,61	37,36	38,13	38,91	39,71	40,53	41,36	42,22	43,09	43,98	44,89	45,82	46,76	47,73	48,73	49,74
	63	33,28	33,94	34,63	35,34	36,06	36,81	37,59	38,38	39,19	40,02	40,87	41,74	42,63	43,54	44,48	45,43	46,40	47,39	48,40	49,44	50,51
	64	33,38	34,06	34,76	35,48	36,23	37,00	37,80	38,62	39,46	40,32	41,21	42,11	43,04	43,99	44,97	45,96	46,98	48,01	49,08	50,17	51,29
	65	33,47	34,16	34,87	35,61	36,38	37,18	38,00	38,84	39,71	40,61	41,53	42,47	43,44	44,43	45,45	46,49	47,55	48,64	49,76	50,90	52,07
	66	33,55	34,25	34,98	35,74	36,52	37,34	38,18	39,05	39,95	40,88	41,83	42,81	43,82	44,85	45,92	47,01	48,12	49,26	50,43	51,63	52,87
	67	33,62	34,33	35,08	35,85	36,66	37,49	38,36	39,25	40,18	41,14	42,12	43,14	44,19	45,26	46,37	47,51	48,68	49,87	51,10	52,37	53,66
	68	33,69	34,41	35,17	35,95	36,77	37,63	38,52	39,44	40,39	41,38	42,40	43,45	44,54	45,66	46,82	48,00	49,23	50,48	51,77	53,10	54,46
	69	33,75	34,48	35,25	36,05	36,88	37,75	38,66	39,61	40,58	41,60	42,65	43,74	44,87	46,04	47,24	48,48	49,76	51,07	52,42	53,82	55,25
	70	33,80	34,54	35,32	36,13	36,98	37,87	38,80	39,76	40,76	41,81	42,89	44,02	45,18	46,39	47,65	48,94	50,27	51,65	53,06	54,53	56,04
	71	33,85	34,60	35,39	36,21	37,07	37,98	38,92	39,90	40,93	42,00	43,12	44,27	45,48	46,73	48,03	49,38	50,77	52,20	53,69	55,23	56,82
	72	33,89	34,65	35,45	36,28	37,15	38,07	39,03	40,03	41,08	42,18	43,32	44,51	45,75	47,05	48,39	49,79	51,24	52,74	54,29	55,91	57,58
	73	33,93	34,70	35,50	36,34	37,23	38,16	39,13	40,15	41,22	42,34	43,51	44,73	46,01	47,34	48,73	50,18	51,69	53,25	54,88	56,57	58,32
	74	33,97	34,74	35,55	36,40	37,29	38,23	39,22	40,26	41,35	42,49	43,68	44,93	46,25	47,62	49,05	50,55	52,11	53,74	55,43	57,20	59,04
	75	34,00	34,78	35,59	36,45	37,35	38,30	39,30	40,36	41,46	42,62	43,84	45,12	46,46	47,87	49,35	50,90	52,51	54,20	55,96	57,81	59,73

ALLEGATO 3 - TABELLA D4

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50%
PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSICURATO																						
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
ETÀ DEL REVISIONARIO	50	30,27	30,69	31,10	31,52	31,95	32,39	32,83	33,28	33,74	34,20	34,68	35,17	35,67	36,18	36,70	37,24	37,79	38,35	38,93	39,52	40,13
	51	30,46	30,89	31,32	31,75	32,20	32,65	33,11	33,57	34,05	34,53	35,02	35,53	36,04	36,57	37,11	37,66	38,22	38,80	39,40	40,01	40,63
	52	30,65	31,09	31,53	31,98	32,44	32,91	33,38	33,87	34,36	34,86	35,37	35,89	36,42	36,96	37,52	38,09	38,67	39,27	39,88	40,51	41,15
	53	30,82	31,28	31,74	32,21	32,68	33,17	33,66	34,16	34,67	35,18	35,71	36,25	36,80	37,36	37,94	38,53	39,13	39,74	40,38	41,02	41,69
	54	30,99	31,47	31,94	32,43	32,92	33,42	33,93	34,45	34,98	35,51	36,06	36,62	37,19	37,77	38,36	38,97	39,59	40,23	40,88	41,55	42,24
	55	31,16	31,64	32,14	32,64	33,15	33,67	34,20	34,74	35,29	35,84	36,41	36,99	37,58	38,18	38,80	39,43	40,07	40,73	41,40	42,10	42,80
	56	31,31	31,82	32,33	32,85	33,38	33,92	34,46	35,02	35,59	36,17	36,76	37,36	37,97	38,60	39,23	39,89	40,55	41,24	41,94	42,65	43,38
	57	31,46	31,98	32,51	33,05	33,60	34,15	34,72	35,30	35,89	36,49	37,10	37,73	38,37	39,01	39,68	40,36	41,05	41,76	42,48	43,22	43,98
	58	31,60	32,14	32,68	33,24	33,81	34,39	34,98	35,58	36,19	36,81	37,45	38,10	38,76	39,43	40,12	40,83	41,55	42,28	43,04	43,81	44,59
	59	31,73	32,28	32,85	33,42	34,01	34,61	35,22	35,84	36,48	37,13	37,79	38,46	39,15	39,86	40,57	41,31	42,05	42,82	43,60	44,40	45,22
	60	31,86	32,42	33,00	33,59	34,20	34,82	35,45	36,10	36,76	37,44	38,12	38,83	39,54	40,28	41,02	41,79	42,57	43,36	44,18	45,01	45,86
	61	31,97	32,55	33,15	33,76	34,38	35,03	35,68	36,35	37,04	37,74	38,45	39,18	39,93	40,69	41,47	42,27	43,08	43,91	44,76	45,63	46,52
	62	32,08	32,67	33,28	33,91	34,56	35,22	35,90	36,59	37,30	38,03	38,77	39,53	40,31	41,11	41,92	42,75	43,60	44,46	45,35	46,26	47,18
	63	32,18	32,79	33,41	34,06	34,72	35,40	36,10	36,82	37,56	38,31	39,08	39,88	40,69	41,51	42,36	43,23	44,11	45,02	45,95	46,89	47,86
	64	32,27	32,89	33,53	34,19	34,87	35,57	36,30	37,04	37,80	38,58	39,39	40,21	41,05	41,91	42,80	43,70	44,63	45,58	46,54	47,54	48,55
	65	32,35	32,98	33,64	34,32	35,01	35,74	36,48	37,24	38,03	38,84	39,67	40,53	41,41	42,30	43,23	44,17	45,14	46,13	47,14	48,18	49,24
	66	32,43	33,07	33,74	34,43	35,15	35,89	36,65	37,44	38,25	39,09	39,95	40,84	41,75	42,68	43,65	44,63	45,64	46,68	47,74	48,83	49,94
	67	32,50	33,15	33,83	34,54	35,27	36,02	36,81	37,62	38,46	39,32	40,21	41,13	42,08	43,05	44,05	45,08	46,14	47,22	48,34	49,48	50,64
	68	32,56	33,22	33,92	34,63	35,38	36,15	36,96	37,79	38,65	39,54	40,46	41,41	42,39	43,41	44,45	45,52	46,63	47,76	48,92	50,12	51,35
	69	32,62	33,29	33,99	34,72	35,48	36,27	37,09	37,94	38,83	39,74	40,69	41,68	42,69	43,74	44,83	45,95	47,10	48,28	49,50	50,76	52,04
	70	32,67	33,35	34,06	34,80	35,57	36,38	37,22	38,09	38,99	39,93	40,91	41,93	42,98	44,06	45,19	46,35	47,55	48,79	50,07	51,38	52,73
	71	32,71	33,40	34,12	34,87	35,66	36,48	37,33	38,22	39,15	40,11	41,12	42,16	43,24	44,37	45,54	46,74	48,00	49,29	50,62	52,00	53,42
	72	32,75	33,45	34,18	34,94	35,73	36,57	37,43	38,34	39,29	40,27	41,30	42,38	43,49	44,65	45,86	47,12	48,42	49,76	51,16	52,60	54,08
	73	32,79	33,49	34,23	35,00	35,80	36,65	37,53	38,45	39,41	40,42	41,48	42,58	43,72	44,92	46,17	47,47	48,82	50,22	51,67	53,18	54,74
	74	32,82	33,53	34,27	35,05	35,86	36,72	37,61	38,55	39,53	40,56	41,63	42,76	43,94	45,17	46,46	47,80	49,20	50,65	52,17	53,74	55,37
	75	32,85	33,57	34,31	35,10	35,92	36,78	37,69	38,64	39,63	40,68	41,78	42,93	44,13	45,40	46,72	48,10	49,55	51,06	52,63	54,27	55,97

ALLEGATO 3 - TABELLA E1

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO
IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI,
SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

MASCHI					FEMMINE				
ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE				ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE		ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	31,40	31,09	30,94	30,84	50	29,45	29,19	29,07	28,99
51	32,01	31,70	31,54	31,44	51	29,99	29,72	29,59	29,51
52	32,66	32,33	32,17	32,06	52	30,55	30,28	30,14	30,05
53	33,34	32,99	32,82	32,70	53	31,14	30,86	30,71	30,62
54	34,05	33,69	33,50	33,38	54	31,77	31,46	31,31	31,21
55	34,80	34,42	34,23	34,10	55	32,41	32,09	31,94	31,83
56	35,59	35,18	34,98	34,84	56	33,09	32,76	32,59	32,49
57	36,42	35,98	35,77	35,63	57	33,81	33,46	33,28	33,17
58	37,28	36,83	36,61	36,46	58	34,56	34,19	34,00	33,88
59	38,20	37,72	37,48	37,33	59	35,35	34,96	34,76	34,64
60	39,18	38,66	38,41	38,24	60	36,18	35,77	35,56	35,43
61	40,20	39,65	39,39	39,21	61	37,06	36,62	36,40	36,26
62	41,28	40,70	40,42	40,23	62	37,98	37,52	37,29	37,14
63	42,43	41,81	41,50	41,30	63	38,96	38,48	38,23	38,07
64	43,64	42,98	42,66	42,44	64	40,01	39,48	39,22	39,05
65	44,93	44,22	43,88	43,65	65	41,10	40,54	40,27	40,09
66	46,30	45,55	45,17	44,92	66	42,27	41,68	41,39	41,19
67	47,76	46,94	46,54	46,28	67	43,52	42,88	42,57	42,36
68	49,31	48,44	48,01	47,73	68	44,85	44,15	43,82	43,59
69	50,97	50,03	49,57	49,26	69	46,25	45,52	45,16	44,92
70	52,75	51,72	51,22	50,89	70	47,76	46,98	46,59	46,33
71	54,64	53,54	53,00	52,65	71	49,39	48,53	48,11	47,83
72	56,69	55,49	54,90	54,51	72	51,12	50,19	49,73	49,43
73	58,89	57,56	56,92	56,50	73	52,98	51,98	51,49	51,17
74	61,24	59,81	59,12	58,67	74	55,00	53,92	53,37	53,01
75	63,81	62,25	61,47	60,96	75	57,20	55,98	55,39	55,00

ALLEGATO 3 - TABELLA E2

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO
IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI,
SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	29,45	29,19	29,07	28,99
51	29,99	29,72	29,59	29,51
52	30,55	30,28	30,14	30,05
53	31,14	30,86	30,71	30,62
54	31,77	31,46	31,31	31,21
55	32,41	32,09	31,94	31,83
56	33,09	32,76	32,59	32,49
57	33,81	33,46	33,28	33,17
58	34,56	34,19	34,00	33,88
59	35,35	34,96	34,76	34,64
60	36,18	35,77	35,56	35,43
61	37,06	36,62	36,40	36,26
62	37,98	37,52	37,29	37,14
63	38,96	38,48	38,23	38,07
64	40,01	39,48	39,22	39,05
65	41,10	40,54	40,27	40,09
66	42,27	41,68	41,39	41,19
67	43,52	42,88	42,57	42,36
68	44,85	44,15	43,82	43,59
69	46,25	45,52	45,16	44,92
70	47,76	46,98	46,59	46,33
71	49,39	48,53	48,11	47,83
72	51,12	50,19	49,73	49,43
73	52,98	51,98	51,49	51,17
74	55,00	53,92	53,37	53,01
75	57,20	55,98	55,39	55,00

ALLEGATO 3 - TABELLA E3

**VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO
RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO
IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI,
SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE**

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ DELL'ASSI- CURATO	RATEAZIONE			
	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	28,68	28,44	28,33	28,25
51	29,19	28,94	28,82	28,74
52	29,72	29,46	29,33	29,25
53	30,28	30,01	29,87	29,78
54	30,86	30,57	30,43	30,34
55	31,46	31,16	31,02	30,92
56	32,09	31,78	31,63	31,53
57	32,76	32,43	32,27	32,16
58	33,46	33,11	32,94	32,83
59	34,19	33,83	33,65	33,53
60	34,96	34,58	34,39	34,26
61	35,77	35,36	35,16	35,03
62	36,62	36,20	35,99	35,85
63	37,52	37,08	36,85	36,70
64	38,48	38,00	37,76	37,60
65	39,48	38,97	38,72	38,56
66	40,55	40,01	39,75	39,57
67	41,69	41,11	40,82	40,63
68	42,89	42,27	41,96	41,76
69	44,17	43,51	43,18	42,97
70	45,54	44,83	44,48	44,25
71	47,01	46,23	45,85	45,60
72	48,56	47,73	47,32	47,06
73	50,23	49,34	48,90	48,62
74	52,04	51,07	50,58	50,26
75	53,98	52,90	52,38	52,03

ALLEGATO 4

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE

Assicurazione temporanea per il caso di morte

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione temporanea per il caso di morte garantisce la corresponsione di un capitale dell'importo prefissato di Euro 100.000 o di Euro 150.000 – a seconda dell'opzione prescelta dall'aderente – in caso di decesso dell'Assicurato, a condizione che sia stato versato il relativo premio.
2. L'aderente indica l'importo del capitale prescelto fra le due opzioni previste all'atto dell'adesione all'assicurazione.
3. L'opzione prescelta può essere modificata, inviando alla Compagnia apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di ricorrenza annua dell'assicurazione; la modifica avrà effetto dalla ricorrenza immediatamente successiva alla data di ricezione della richiesta stessa.
4. L'assicurazione viene prestata dalla Compagnia, senza carenza e senza visita medica, solo previa sottoscrizione da parte dell'aderente al Fondo delle dichiarazioni sul proprio stato di salute riportate nell'apposito modulo.
5. L'assicurazione viene prestata dalla Compagnia solamente agli aderenti al Fondo che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Fondo, a condizione che non abbiano un'età assicurativa inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni.
6. L'assicurazione è prestata qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
7. È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:
 - dolo del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza dell'assicurazione.
8. Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla decorrenza dell'assicurazione e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale in caso di decesso non verrà corrisposto.

ART. 2 - PREMIO

1. L'Assicurato, che intenda usufruire dell'assicurazione, deve corrispondere al Fondo un apposito contributo, che viene impiegato dalla Compagnia quale premio per garantire la prestazione assicurata.
2. Il premio si determina annualmente – per ogni assicurato – all'inizio di ciascun periodo di assicurazione, in base ai tassi di premio indicati nelle tabelle A1 (per adesioni fino al 20 dicembre 2012) ed A2 (per le adesioni dal 21 dicembre 2012) riportate alla fine del presente allegato.
3. In particolare, in tali tabelle sono indicati i tassi di premio – con riferimento all'età assicurativa e, per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, al sesso dell'Assicurato –, per 1.000 Euro di capitale garantito.
4. Nelle tabelle è indicato anche il corrispondente premio annuo, già comprensivo della cifra fissa di cui al successivo comma 5, per 100.000 Euro e per 150.000 Euro di capitale assicurato.
5. Le spese applicate per la determinazione del premio sono pari:
 - ad una cifra fissa di 15 Euro;
 - all'8,5% del premio, considerato al netto della cifra fissa sopra indicata; tale costo è già compreso nei tassi di premio riportati nelle tabelle A1 ed A2.
6. Le basi demografiche per il calcolo dei tassi di premio sono costituite dalle tavole di mortalità SIM/SIF 1992 e SIM 2002, rispettivamente per le adesioni fino al 20 dicembre 2012 e per quelle successive a tale data, rielaborate dalla Compagnia.
7. Il tasso tecnico adottato è pari al 3% annuo composto posticipato.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

1. Il premio è dovuto in via anticipata all'atto dell'adesione all'assicurazione e, successivamente, ad ogni scadenza annuale.
2. Il premio non è frazionabile.
3. Il premio viene prelevato dal primo contributo versato al Fondo e, per gli anni successivi, dal contributo versato alla ricorrenza annua.
4. Per gli iscritti, che aderiscono al Fondo su base collettiva, per i quali l'ammontare del contributo da versare al Fondo, nonché le modalità di versamento, siano già definite in fonti istitutive, si farà riferimento a queste anche per le modalità di pagamento del premio.

ART. 4 - DECORRENZA, DURATA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione a favore dell'aderente al Fondo che abbia richiesto di accedere alla prestazione con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento del Fondo decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio e ha durata annuale.
2. Qualora la richiesta di accesso alla prestazione sia posteriore alla data di adesione al Fondo, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 della ricorrenza annuale della contribuzione di cui all'art. 9 del Regolamento del Fondo, sempreché venga versato il corrispondente premio.
3. L'assicurazione scade e la Compagnia non provvede a prelevare il relativo premio nel caso in cui il contributo versato al Fondo alla ricorrenza di cui al comma 3 del precedente art. 3 – considerato al netto delle spese previste dall'art. 8, comma 1., lettera a) e lettera b.1) del Regolamento del Fondo – sia inferiore al premio stesso.
4. In mancanza di comunicazione contraria – che deve pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza annuale – da parte dell'Assicurato, l'assicurazione si rinnova di anno in anno e la Compagnia continuerà a prestare la garanzia, prelevando il relativo premio, determinato con i criteri indicati al precedente art. 2, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione cessa alla scadenza annuale e non sarà soggetta a tacito rinnovo nel caso di:
 - accesso alle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del Regolamento del Fondo;
 - trasferimento e riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Fondo.

ART. 6 - BENEFICIARI

1. L'Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
2. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 - dopo che l'Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
3. La designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Per tutti i pagamenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti documenti:
 - consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
 - documento di identificazione dei Beneficiari;
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - relazione medica sulle cause del decesso;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione degli eredi legittimi;
 - copia autentica del testamento, se esistente;
 - decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE E DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione temporanea per il caso di morte ed invalidità totale e permanente garantisce la corrispondenza di un capitale dell'importo prefissato di Euro 100.000 o di Euro 150.000 – a seconda dell'opzione prescelta dall'aderente – in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di sopraggiunta invalidità totale e permanente, così come definita al successivo comma 5. del presente articolo, a condizione che sia stato versato il relativo premio.
2. L'aderente indica l'importo del capitale prescelto fra le due opzioni previste all'atto dell'adesione all'assicurazione.
3. L'opzione prescelta può essere modificata, inviando alla Compagnia apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di ricorrenza annua dell'assicurazione; la modifica avrà effetto dalla ricorrenza immediatamente successiva alla data di ricezione della richiesta stessa.
4. L'assicurazione viene prestata dalla Compagnia, senza carenza e senza visita medica, solo previa sottoscrizione da parte dell'aderente al Fondo delle dichiarazioni sul proprio stato di salute riportate nell'apposito modulo.
5. L'assicurazione viene prestata dalla Compagnia solamente agli aderenti al Fondo che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Fondo, a condizione che non abbiano un'età assicurativa inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni.
6. L'assicurazione per il caso di morte è prestata qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
7. L'assicurazione per invalidità totale e permanente è prestata – qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione – all'Assicurato che, per sopravvenuti tagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo presumibilmente permanente la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini a meno di un terzo del normale (invalidità superiore al 66%).
8. Sono esclusi dall'assicurazione il decesso e l'invalidità causati da:
 - dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza dell'assicurazione.
9. Qualora il decesso o l'invalidità si verificino entro i primi 5 anni dalla decorrenza dell'assicurazione e siano dovuti alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale garantito non verrà corrisposto.

ART. 2 - PREMIO

1. L'Assicurato, che intenda usufruire dell'assicurazione, deve corrispondere al Fondo un apposito contributo, che viene impiegato dalla Compagnia quale premio per garantire la prestazione assicurata.
2. Il premio si determina annualmente – per ogni assicurato – all'inizio di ciascun periodo di assicurazione, in base ai tassi di premio indicati nella tabella B1 (per le adesioni fino al 20 dicembre 2012) e B2 (per le adesioni dal 21 dicembre 2012) riportate alla fine del presente allegato.
3. In particolare, in tali tabelle sono indicati i tassi di premio, con riferimento all'età assicurativa e, per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, al sesso dell'Assicurato, per 1.000 Euro di capitale garantito.
4. Nelle ultime quattro colonne delle tabelle è indicato anche il corrispondente premio annuo, già comprensivo della cifra fissa di cui al successivo comma 5, per 100.000 Euro e per 150.000 Euro di capitale assicurato.
5. Le spese applicate per la determinazione del premio sono pari:
 - ad una cifra fissa di 15 Euro;
 - all'8,5% del premio, considerato al netto della cifra fissa sopra indicata; tale costo è già compreso nei tassi di premio riportati nelle tabelle B1 e B2.

6. Le basi demografiche per il calcolo dei tassi di premio sono costituite dalle tavole di mortalità SIM/SIF 1992 e SIM 2002, rispettivamente per le adesioni fino al 20 dicembre 2012 e per quelle successive a tale data, rielaborate dalla Compagnia, nonché, per l'assicurazione per il caso di invalidità, da incidence rates disponibili presso la Compagnia.
7. Il tasso tecnico adottato è pari al 3% annuo composto posticipato.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

1. Il premio è dovuto in via anticipata all'atto dell'adesione all'assicurazione e, successivamente, ad ogni scadenza annuale.
2. Il premio non è frazionabile.
3. Il premio viene prelevato dal primo contributo versato al Fondo e, per gli anni successivi, dal contributo versato alla ricorrenza annua.
4. Per gli iscritti, che aderiscono al Fondo su base collettiva, per i quali l'ammontare del contributo da versare al Fondo, nonché le modalità di versamento, siano già definite in fonti istitutive, si farà riferimento a queste anche per le modalità di pagamento del premio.

ART. 4 - DECORRENZA, DURATA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione a favore dell'aderente al Fondo che abbia richiesto di accedere alla prestazione con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento del Fondo decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio e ha durata annuale.
2. Qualora la richiesta di accesso alla prestazione sia posteriore alla data di adesione al Fondo, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 della ricorrenza annuale di versamento della contribuzione di cui all'art.9 del Regolamento del Fondo, sempreché venga versato il corrispondente premio.
3. L'assicurazione scade e la Compagnia non provvede a prelevare il relativo premio nel caso in cui il contributo versato al Fondo alla ricorrenza di cui al comma 3 del precedente art. 3 – considerato al netto delle spese previste dall'art. 8, comma 1., lettera a) e lettera b.1) del Regolamento del Fondo – sia inferiore al premio stesso.
4. In mancanza di comunicazione contraria – che deve pervenire alla Compagnia almeno 60 giorni prima della scadenza annuale – da parte dell'Assicurato, l'assicurazione si rinnova di anno in anno e la Compagnia continuerà a prestare la garanzia, prelevando il relativo premio, determinato con i criteri indicati al precedente art. 2, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione cessa con effetto immediato nel caso di pagamento del capitale assicurato a seguito di invalidità totale e permanente dell'Assicurato.
2. L'assicurazione cessa alla scadenza annuale e non sarà soggetta a tacito rinnovo nel caso di:
 - accesso alle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del Regolamento del Fondo;
 - trasferimento e riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Fondo.

ART. 6 - BENEFICIARI

1. L'Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
2. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 - dopo che l'Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
3. La designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento.
4. Il Beneficiario della prestazione in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente è lo stesso Assicurato.

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Per il pagamento della prestazione in caso di morte dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti documenti:
 - consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
 - documento di identificazione dei Beneficiari;
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - relazione medica sulle cause del decesso;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione degli eredi legittimi;
 - copia autentica del testamento, se esistente;
 - decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.
2. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente:
 - a) L'Assicurato, verificatasi l'invalidità, deve farne denuncia alla Compagnia per gli opportuni accertamenti facendo pervenire alla Compagnia medesima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato del medico curante redatto sul modulo speciale che la Compagnia fornisce.
 - b) La Compagnia si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.
 - c) Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità totale e permanente equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità.
 - d) A richiesta della Compagnia, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dall'assicurazione, l'Assicurato è obbligato
 - a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione per gli accertamenti dello stato di invalidità;
 - a fornire tutte le prove che dalla Compagnia fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.
 - e) La Compagnia si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.
 - f) Il capitale assicurato è esigibile una volta che, portata a conoscenza della Compagnia la prova dell'invalidità, la stessa l'abbia riconosciuta come tale.
 - g) Nel caso in cui l'invalidità totale e permanente non venga riconosciuta dalla Compagnia, l'Assicurato ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla Direzione Generale della Compagnia, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale dove ha sede l'Assicurato.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (viste mediche, esami di laboratorio, ecc.)

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quella del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

ALLEGATO 4 - TABELLA A1 ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE

**TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI
PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO**

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)		PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	
			ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE
18	0,69	0,21	84,00	36,00	118,50	46,50
19	0,73	0,21	88,00	36,00	124,50	46,50
20	0,76	0,21	91,00	36,00	129,00	46,50
21	0,79	0,21	94,00	36,00	133,50	46,50
22	0,83	0,21	98,00	36,00	139,50	46,50
23	0,83	0,22	98,00	37,00	139,50	48,00
24	0,85	0,24	100,00	39,00	142,50	51,00
25	0,88	0,27	103,00	42,00	147,00	55,50
26	0,91	0,29	106,00	44,00	151,50	58,50
27	0,96	0,31	111,00	46,00	159,00	61,50
28	1,01	0,33	116,00	48,00	166,50	64,50
29	1,05	0,35	120,00	50,00	172,50	67,50
30	1,05	0,37	120,00	52,00	172,50	70,50
31	1,05	0,38	120,00	53,00	172,50	72,00
32	1,05	0,39	120,00	54,00	172,50	73,50
33	1,05	0,41	120,00	56,00	172,50	76,50
34	1,05	0,42	120,00	57,00	172,50	78,00
35	1,05	0,44	120,00	59,00	172,50	81,00
36	1,05	0,47	120,00	62,00	172,50	85,50
37	1,07	0,51	122,00	66,00	175,50	91,50
38	1,12	0,54	127,00	69,00	183,00	96,00
39	1,15	0,59	130,00	74,00	187,50	103,50
40	1,22	0,63	137,00	78,00	198,00	109,50
41	1,32	0,68	147,00	83,00	213,00	117,00
42	1,44	0,74	159,00	89,00	231,00	126,00
43	1,58	0,82	173,00	97,00	252,00	138,00
44	1,74	0,90	189,00	105,00	276,00	150,00
45	1,89	1,00	204,00	115,00	298,50	165,00
46	2,12	1,12	227,00	127,00	333,00	183,00
47	2,42	1,26	257,00	141,00	378,00	204,00
48	2,70	1,38	285,00	153,00	420,00	222,00
49	2,96	1,49	311,00	164,00	459,00	238,50
50	3,21	1,59	336,00	174,00	496,50	253,50
51	3,47	1,72	362,00	187,00	535,50	273,00
52	3,84	1,89	399,00	204,00	591,00	298,50
53	4,32	2,09	447,00	224,00	663,00	328,50
54	4,83	2,30	498,00	245,00	739,50	360,00
55	5,44	2,50	559,00	265,00	831,00	390,00
56	6,07	2,75	622,00	290,00	925,50	427,50
57	6,77	3,03	692,00	318,00	1.030,50	469,50
58	7,57	3,35	772,00	350,00	1.150,50	517,50
59	8,44	3,69	859,00	384,00	1.281,00	568,50
60	9,38	4,02	953,00	417,00	1.422,00	618,00
61	10,40	4,39	1.055,00	454,00	1.575,00	673,50
62	11,50	4,82	1.165,00	497,00	1.740,00	738,00
63	12,67	5,36	1.282,00	551,00	1.915,50	819,00
64	13,99	5,95	1.414,00	610,00	2.113,50	907,50
65	15,43	6,62	1.558,00	677,00	2.329,50	1.008,00

ALLEGATO 4 - TABELLA A2 ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE

**TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI
PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO**

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)
18	0,64	79,00	111,00
19	0,71	86,00	121,00
20	0,75	90,00	128,00
21	0,80	95,00	134,00
22	0,82	97,00	138,00
23	0,83	98,00	140,00
24	0,85	100,00	143,00
25	0,84	99,00	141,00
26	0,83	98,00	140,00
27	0,83	98,00	139,00
28	0,81	96,00	137,00
29	0,80	95,00	134,00
30	0,81	96,00	137,00
31	0,81	96,00	136,00
32	0,84	99,00	141,00
33	0,89	104,00	148,00
34	0,94	109,00	156,00
35	0,97	112,00	161,00
36	1,02	117,00	167,00
37	1,05	120,00	172,00
38	1,11	126,00	182,00
39	1,20	135,00	195,00
40	1,29	144,00	208,00
41	1,37	152,00	221,00
42	1,48	163,00	237,00
43	1,60	175,00	255,00
44	1,77	192,00	281,00
45	1,94	209,00	306,00
46	2,10	225,00	330,00
47	2,36	251,00	369,00
48	2,55	270,00	398,00
49	2,79	294,00	434,00
50	3,08	323,00	476,00
51	3,41	356,00	527,00
52	3,78	393,00	582,00
53	4,34	449,00	666,00
54	4,62	477,00	708,00
55	5,04	519,00	771,00
56	5,60	575,00	855,00
57	6,39	654,00	973,00
58	7,06	721,00	1.073,00
59	8,04	819,00	1.221,00
60	8,71	886,00	1.322,00
61	9,50	965,00	1.440,00
62	10,35	1.050,00	1.568,00
63	11,16	1.131,00	1.690,00
64	12,32	1.247,00	1.863,00
65	13,71	1.386,00	2.072,00

ALLEGATO 4 - TABELLA B1
ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE
ED INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI
PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)		PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	
			ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE
18	0,91	0,42	106,00	57,00	151,50	78,00
19	0,94	0,42	109,00	57,00	156,00	78,00
20	0,97	0,42	112,00	57,00	160,50	78,00
21	1,01	0,42	116,00	57,00	166,50	78,00
22	1,05	0,42	120,00	57,00	172,50	78,00
23	1,05	0,44	120,00	59,00	172,50	81,00
24	1,06	0,45	121,00	60,00	174,00	82,50
25	1,10	0,48	125,00	63,00	180,00	87,00
26	1,14	0,52	129,00	67,00	186,00	93,00
27	1,21	0,57	136,00	72,00	196,50	100,50
28	1,30	0,61	145,00	76,00	210,00	106,50
29	1,37	0,66	152,00	81,00	220,50	114,00
30	1,42	0,71	157,00	86,00	228,00	121,50
31	1,46	0,74	161,00	89,00	234,00	126,00
32	1,49	0,79	164,00	94,00	238,50	133,50
33	1,49	0,83	164,00	98,00	238,50	139,50
34	1,49	0,85	164,00	100,00	238,50	142,50
35	1,53	0,92	168,00	107,00	244,50	153,00
36	1,55	0,97	170,00	112,00	247,50	160,50
37	1,60	1,03	175,00	118,00	255,00	169,50
38	1,69	1,11	184,00	126,00	268,50	181,50
39	1,75	1,18	190,00	133,00	277,50	192,00
40	1,84	1,25	199,00	140,00	291,00	202,50
41	1,99	1,35	214,00	150,00	313,50	217,50
42	2,15	1,44	230,00	159,00	337,50	231,00
43	2,34	1,58	249,00	173,00	366,00	252,00
44	2,55	1,72	270,00	187,00	397,50	273,00
45	2,78	1,90	293,00	205,00	432,00	300,00
46	3,11	2,11	326,00	226,00	481,50	331,50
47	3,53	2,37	368,00	252,00	544,50	370,50
48	3,96	2,64	411,00	279,00	609,00	411,00
49	4,42	2,94	457,00	309,00	678,00	456,00
50	4,88	3,26	503,00	341,00	747,00	504,00
51	5,39	3,64	554,00	379,00	823,50	561,00
52	6,05	4,10	620,00	425,00	922,50	630,00
53	6,87	4,64	702,00	479,00	1.045,50	711,00
54	7,77	5,24	792,00	539,00	1.180,50	801,00
55	8,82	5,88	897,00	603,00	1.338,00	897,00
56	9,94	6,62	1.009,00	677,00	1.506,00	1.008,00
57	11,17	7,43	1.132,00	758,00	1.690,50	1.129,50
58	12,52	8,31	1.267,00	846,00	1.893,00	1.261,50
59	14,00	9,25	1.415,00	940,00	2.115,00	1.402,50
60	15,58	10,22	1.573,00	1.037,00	2.352,00	1.548,00
61	17,26	11,25	1.741,00	1.140,00	2.604,00	1.702,50
62	19,06	12,38	1.921,00	1.253,00	2.874,00	1.872,00
63	20,45	13,13	2.060,00	1.328,00	3.082,50	1.984,50
64	21,94	13,90	2.209,00	1.405,00	3.306,00	2.100,00
65	24,27	15,47	2.442,00	1.562,00	3.655,50	2.335,50

ALLEGATO 4 - TABELLA B2
ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE
ED INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE
TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI
PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)
18	0,86	101,00	144,00
19	0,93	108,00	154,00
20	0,97	112,00	161,00
21	1,01	116,00	167,00
22	1,04	119,00	171,00
23	1,05	120,00	172,00
24	1,07	122,00	175,00
25	1,06	121,00	174,00
26	1,07	122,00	175,00
27	1,09	124,00	178,00
28	1,10	125,00	180,00
29	1,11	126,00	181,00
30	1,15	130,00	188,00
31	1,16	131,00	189,00
32	1,24	139,00	200,00
33	1,31	146,00	211,00
34	1,37	152,00	221,00
35	1,45	160,00	232,00
36	1,52	167,00	242,00
37	1,58	173,00	252,00
38	1,68	183,00	268,00
39	1,80	195,00	285,00
40	1,91	206,00	302,00
41	2,04	219,00	320,00
42	2,19	234,00	343,00
43	2,36	251,00	370,00
44	2,58	273,00	403,00
45	2,84	299,00	440,00
46	3,09	324,00	479,00
47	3,47	362,00	536,00
48	3,82	397,00	587,00
49	4,25	440,00	652,00
50	4,74	489,00	727,00
51	5,33	548,00	814,00
52	5,99	614,00	914,00
53	6,89	704,00	1.049,00
54	7,56	771,00	1.150,00
55	8,42	857,00	1.278,00
56	9,47	962,00	1.435,00
57	10,78	1.093,00	1.632,00
58	12,01	1.216,00	1.817,00
59	13,60	1.375,00	2.055,00
60	14,92	1.507,00	2.252,00
61	16,37	1.652,00	2.470,00
62	17,91	1.806,00	2.701,00
63	18,94	1.909,00	2.856,00
64	20,27	2.042,00	3.056,00
65	22,56	2.271,00	3.399,00

